Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1904 — Roma — Sabato 29 ottobre — Numero 253

DIREZIONE *in Via Larga nel Palazzo Baleani* || Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi || **AMMINISTRAZIONE** *in Via Larga nel Palazzo Baleani*

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

Parte Ufficiale

LEGGI E DECRETI

Il Numero 567 della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto del 18 novembre 1900, n. 399, che riordina il Consiglio di agricoltura;

Vista la legge 28 dicembre 1902, n. 534, che istuisce nell'organico del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio un posto di ispettore generale dell'agricoltura;

Considerando che nell'attuale ordinamento del detto Ministero i servizi già affidati alla Divisione chiamata di « Agricoltura », sono stati ripartiti fra varie Divisioni, cosicchè il Consiglio di agricoltura ora si trova inscritto fra quelli della Divisione dipendente dalla Direzione generale di agricoltura e denominata « Affari generali - Coltivazioni e patologia vegetale »;

Sulla proposta del Ministro per l'Agricoltura, l'Industria e il Commercio;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'ispettore generale dell'agricoltura è chiamato a far parte, di diritto, del Consiglio di agricoltura.

Art. 2.

Il direttore capo della Divisione, nelle cui attribuzioni è inscritto il Consiglio di agricoltura, fa di diritto parte del medesimo, in luogo del direttore della Divisione « Agricoltura », mentovato nell'articolo 6 del citato decreto del 18 novembre 1900.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 19 settembre 1904.

VITTORIO EMANUELE.

RAVA.

Visto, *Il Guardasigilli:* RONCHETTI.

Il Numero 570 della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 3 luglio 1904, n. 318, colla quale furono approvati gli Organici del personale tecnico e amministrativo delle Carceri e dei Riformatorî e di quello di custodia degli Stabilimenti carcerari e di disciplina e sorveglianza dei Riformatorî;

Visto il R. decreto 10 aprile 1892, n. 202;

Sentito il Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'Ufficio tecnico delle Carceri è costituito senza vincolo di gerarchia tra i funzionari che lo compongono; forma parte integrante della Divisione che tratta gli affari relativi agli edifizi carcerari, ed i funzionari stessi sono perciò alla dipendenza immediata del Capo della Divisione medesima. Essi eseguiscono le visite e le ispezioni tecniche, compilano le perizie, effettuano le liquidazioni di perizie e di conti, compiono gli studî e dànno i pareri secondo gli incarichi che vengono loro affidati e le richieste loro rivolte, sia direttamente dal Direttore Generale, sia dal Capo della Divisione anzidetta.

Gli incarichi sono dati alle persone, e ciascuno degli Ingegneri personalmente risponde degli affari affidatigli, di fronte al Capo della Divisione o al Direttore Generale.

Quando è richiesto il parere dell'Ufficio come ente o corpo consultivo, gli Ingegneri si riuniscono sotto la presidenza del più anziano, discutono e deliberano collegialmente; in tal caso l'incarico di relatore è dato a quello fra essi che trattò in precedenza l'affare su cui il parere è richiesto, o che ne abbia per altre ragioni cognizione speciale. La Relazione è firmata dal Presidente e dal Relatore.

Art. 2.

Oltre a quelli ordinari sopraindicati, possono essere affidati agli Ingegneri suddetti altri incarichi straordinari, anche estranei all' Amministrazione delle Carceri, per semplice ordine del Ministro, del Sotto Segretario di Stato o del Direttore Generale delle Carceri.

Art. 3.

I funzionari tecnici dell'Amministrazione carceraria hanno sede nel Ministero dell'Interno; per ragioni di servizio possono però essere temporaneamente comandati presso le Direzioni di uno Stabilimento carcerario o di un Riformatorio governativo, sia per la direzione, sia per la sorveglianza delle opere di costruzione, di ampliamento o di adattamento dei fabbricati.

Art. 4.

In caso di vacanza degli ultimi posti del ruolo, questi vengono messi a concorso per titoli, e al concorso possono prender parte tanto funzionari tecnici appartenenti ad altre Amministrazioni dello Stato, quanto estranei professionisti, purchè gli uni e gli altri siano forniti della laurea d'ingegnere conseguita in uno degli Istituti superiori del Regno, non abbiano superato l'età di trenta anni, e posseggano tutti gli altri requisiti che si richiedono per l'ammissione agli impieghi dell'Amministrazione centrale e provinciale dell'Interno.

La scelta è fatta da una Commissione composta del Direttore Generale delle Carceri, che la presiede, del Direttore Capo della Divisione dei fabbricati carcerari, di un Ispettore compartimentale del Genio civile, da richiedersi al Ministero dei lavori pubblici, e dell'Ingegnere più anziano dello stesso Ufficio tecnico il quale disimpegna altresì le funzioni di Segretario. A parità di voti, prevale quello del Presidente.

Art. 5.

Gli Ingegneri prescelti sono soggetti ad un esperimento di servizio, dopo il quale soltanto è loro conferita la nomina definitiva. Durante l'esperimento, che può essere limitato ad un anno, se si tratta di funzionario già in servizio dello Stato, si corrisponde a questi un assegno pari allo stipendio che percepiva in retribuzione del posto da lui coperto, purchè non superiore alle lire quattromila; se si tratta di un estraneo, l'esperimento non può durare meno di tre anni, colla retribuzione mensile di L. 250.

Art. 6.

Le promozioni di stipendio sono conferite per titoli di merito, colla guida dell'anzianità, previa deliberazione della Commissione istituita coll'articolo 30 del Regolamento del personale amministrativo delle Carceri.

Qualora la Commissione non ritenga subito promovibile l'Ingegnere che occupa il posto che segue immediatamente quello resosi scoperto, si manterrà provvisoriamente la vacanza, la quale non potrà eccedere il periodo di due anni.

Art. 7.

I funzionari che attualmente prestano servizio nello Ufficio tecnico sono collocati nel ruolo come sopra modificato, seguendo l'ordine in cui essi si trovano per grado e per stipendio.

Art. 8.

Per quanto non è previsto dal presente Decreto, saranno applicabili le norme generali del Regolamento per

le carriere degli impiegati dell'Amministrazione centrale e provinciale dell'Interno.

Art. 9.

Sono abrogate tutte le precedenti disposizioni sulla materia.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 15 settembre 1904.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.

Visto, *Il Guardasigilli:* RONCHETTI.

Il Numero **571** *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la Legge 3 luglio 1904, n. 318, colla quale furono approvati gli Organici del personale tecnico e amministrativo delle Carceri e dei Riformatori e di quello di custodia degli Stabilimenti carcerari e di disciplina e sorveglianza dei Riformatori;

Visti i Decreti Reali 6 luglio 1890, n. 7010, 26 giugno 1896, n. 273, 9 giugno 1898, n. 223, 1° settembre 1901, n. 421;

Sentito il Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvato il qui unito Regolamento per la carriera degli impiegati dell'Amministrazione degli Stabilimenti carcerari e dei Riformatori governativi, nonchè del personale ad essi aggregato, visto, d'ordine Nostro, dal Ministro dell'Interno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 15 settembre 1904.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.

Visto, *Il Guardasigilli:* RONCHETTI.

REGOLAMENTO per la carriera degli impiegati dell'Amministrazione degli Stabilimenti carcerari e dei Riformatori governativi e del personale ad essi aggregato

---

CAPITOLO I.

Disposizioni preliminari

—

Impiegati amministrativi.

Art. 1.

Gli impiegati dell'Amministrazione degli Stabilimenti carcerari e dei Riformatori governativi sono distinti in tre categorie: amministrativa, di ragioneria e d'ordine.

Appartengono alla prima gli Ispettori Generali, i Direttori, i Vice Direttori e i Segretari: alla seconda i Contabili e i Computisti; alla terza gli Ufficiali d'ordine.

Art. 2.

I gradi, le classi e gli stipendi degli impiegati di ciascuna categoria, nonchè il numero di essi, sono determinati dalla Tabella *A* annessa al presente Regolamento.

Art. 3.

Si provvede con Decreto Reale alle nomine e alle promozioni di grado degli impiegati amministrativi e ai trasferimenti o passaggi dei medesimi da una ad altra Amministrazione.

Alle nomine degli Alunni e degli incaricati che costituiscono il personale aggregato, alle promozioni di classe e alle disposizioni di destinazione e di tramutamento di tutti gli impiegati, si provvede con Decreto Ministeriale.

Art. 4.

L'ufficio d'impiegato dell'Amministrazione carceraria è incompatibile con l'esercizio di qualunque professione, impiego o mestiere.

È incompatibile altresì con la qualità di amministratore, consigliere d'amministrazione, commissario di sorveglianza od altro ufficio in tutte le Società costituite a fine di lucro.

Gli impiegati possono esser prescelti come periti giudiziari, previa autorizzazione del Ministro, da concedersi caso per caso.

CAPITOLO II.

Personale aggregato

—

Art. 5.

Al personale amministrativo sono aggregati Cappellani, Medici-chirurghi, Farmacisti, Maestri, Agronomi, Dirigenti ed Assistenti tecnici, Capi d'arte e Suore, per gli speciali servizi dei vari Stabilimenti.

I funzionari del personale aggregato vengono semplicemente incaricati delle rispettive attribuzioni, per Decreto Ministeriale, colle retribuzioni stabilite dalla Tabella *B* annessa a questo Regolamento. Essi non hanno carattere d'impiegati governativi, nè diritto a pensione, nè ad altri vantaggi, come congedi, aspettative, ecc. ecc.

Per la nomina dei Medici-chirurghi e dei Farmacisti si provvede dal Ministero, previo il parere di una Commissione nominata all'uopo dal Prefetto della rispettiva Provincia, e composta dal Consigliere Delegato, Presidente, dal Medico provinciale e da un funzionario a scelta del Prefetto stesso.

All'ufficio di Cappellano va, di regola, unito quello di Maestro; ma, quando il Ministero lo ravvisi necessario, si provvede con appositi Maestri alla istruzione civile dei detenuti, e specialmente dei ricoverati nei Riformatori.

Al detto personale si applicano le norme disciplinari stabilite per gli impiegati amministrativi, fatta eccezione pei Medici-chirurghi, pei Cappellani e pei Maestri di ciò che si riferisce all'obbligo imposto dall'articolo 4.

CAPITOLO III.

Ammissione agli impieghi

—

Art. 6.

Agli impieghi dell'Amministrazione carceraria non si è ammessi che cominciando dall'alunnato; si fa eccezione soltanto per i Direttori sanitari secondo la disposizione sancita dall'articolo 22 del presente Regolamento, e per la metà dei posti di Ufficiali d'ordine che spettano agli Ufficiali d'ordine delle amministrazioni dipendenti dal Ministero della Guerra, in applicazione della legge 8 luglio 1883, n. 1470.

La nomina ad Alunno è fatta in seguito ad esame di concorso, che viene indetto per un determinato numero di posti ogni qualvolta ve ne sia bisogno.

Art. 7.

Per essere ammessi ai vari concorsi, gli aspiranti devono provare:

a) di essere cittadini italiani;

b) di avere compiuti i 20 anni e non superati i 30;

c) di aver sodisfatti gli obblighi della leva;

d) di essere dotati di sana e robusta costituzione e andare esenti da difetti o imperfezioni fisiche, fra cui si comprende la statura inferiore alla normale di m. 1,60

e) di avere sempre tenuto regolare condotta e di non essere mai incorsi in alcuna condanna penale;

f) di avere conseguito:

per gli aspiranti agli impieghi della categoria amministrativa, la laurea in giurisprudenza in una delle Università del Regno o il diploma finale della Scuola di scienze sociali in Firenze, o la laurea conseguita in una delle RR. Scuole superiori di commercio in Venezia, Genova e Bari, sezione consolare, magistrale e di diritto;

per gli aspiranti agli impieghi della categoria di ragioneria, la licenza di Liceo o d'Istituto tecnico, o la licenza dalle suddette Scuole superiori di commercio, sezione commerciale;

per gli aspiranti agli impieghi della categoria d'ordine, la licenza dal Ginnasio o dalla Scuola tecnica.

Art. 8.

Agli esami di concorso ai posti di Alunno nella categoria d'ordine possono essere ammessi i graduati del Corpo degli Agenti di custodia che, pur trovandosi sprovvisti dei titoli di studio sopraccennati, abbiano serbato sempre ottima condotta, prestato lodevole e non interrotto servizio per sette anni almeno e non oltrepassata l'età di 35 anni.

Durante il periodo di servizio per l'alunnato, verranno ad essi conservate le competenze del grado.

Art. 9.

Agli esami di concorso pei posti di Alunno nella categoria di ragioneria possono essere ammessi anche gli Ufficiali d'ordine, purchè provvisti della licenza di Ginnasio o di Scuola tecnica, contino almeno tre anni di servizio nell'Amministrazione, e sieno riconosciuti meritevoli dalla Commissione centrale indicata all'articolo 12.

Art. 10.

Quando venga notificata l'apertura di un concorso, le relative domande, corredate dei prescritti documenti, sono fatte pervenire al Ministero dell'Interno per mezzo dei Prefetti delle provincie ove gli aspiranti hanno il loro domicilio.

Art. 11.

Gli ammessi ai concorsi devono sostenere un esame scritto ed orale sulle materie indicate nei programmi stabiliti dal presente Regolamento, i quali possono essere mutati per Decreto Ministeriale ogni qualvolta si ravvisi necessario.

Le prove scritte sono quattro per l'ammissione agli impieghi di prima categoria, tre per quelli di seconda e due per quelli di terza.

La prova orale può cadere su tutto il programma e deve durare non meno di mezz'ora per ciascun concorrente.

Art. 12.

Il giudizio sugli esami è dato da una Commissione composta del Direttore Generale delle Carceri, Presidente, di un Capo Divisione del Ministero dell'Interno, di un Ispettore Generale delle Carceri, di un Consigliere di Corte d'Appello e di un Professore universitario per la categoria amministrativa. Per le categorie di ragioneria e d'ordine sono sostituiti, al Consigliere di Corte d'Appello, un funzionario di ragioneria del Ministero avente grado non inferiore a quello di Capo Sezione; al Professore universitario, un Professore d'Istituto tecnico.

In caso d'impedimento di uno dei Commissari, viene nominato un supplente, scelto nella stessa categoria dei funzionari a cui appartiene il Commissario impedito.

Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un impiegato della Direzione Generale delle Carceri.

Gli esami si fanno in Roma, salvo, ove sia ritenuto conveniente, stabilire con Decreto Ministeriale che le prove scritte seguano in determinati capoluoghi di provincia.

Art. 13.

Nei giorni stabiliti per le prove scritte la Commissione riunita formula, sulle materie del programma, il tema da svolgersi nella giornata.

Art. 14.

Non è permesso ai concorrenti di consultare libri o scritti ancorchè non attinenti al tema, tranne il testo delle leggi, nè di comunicare fra loro o con persone estranee.

I concorrenti che contravvengono a questa disposizione sono *ipso facto* esclusi dall'esame.

La Commissione esaminatrice deve curare l'osservanza di tali disposizioni, ed ha la facoltà di dare i provvedimenti necessari. A tale effetto uno dei Commissari deve restare costantemente nella sala degli esami.

Art. 15.

Compiuto il lavoro, ciascun concorrente, senza apporvi la propria firma od altro contrassegno, lo pone in una busta, unitamente ad altra di minor formato entro la quale abbia messo un foglietto col proprio nome, cognome e paternità; dopo di che, chiuse l'una e l'altra busta, rimette il piego al Commissario presente.

Questi vi appone la propria firma coll'indicazione della data e dell'ora della consegna.

Al termine di ogni giorno tutte le buste vengono raccolte in pieghi, che sono suggellati alla presenza di uno dei Commissari e del Segretario, e da essi firmati.

I pieghi sono poi aperti alla presenza della Commissione quando essa deve procedere all'esame degli scritti.

Il riconoscimento dei nomi deve essere fatto dopo che tutti gli scritti dei concorrenti siano stati esaminati e giudicati.

Art. 16.

Ogni Commissario dispone di dieci punti per ciascuna prova.

Per ottenere l'approvazione, i concorrenti devono riportare non meno di sei decimi per ogni singola prova scritta, e non meno di sette decimi nel complesso delle prove scritte e nella prova orale.

Art. 17.

I candidati che ottengono nell'esame l'idoneità fino alla concorrenza dei posti per cui fu bandito il concorso, sono nominati Alunni e classificati secondo l'ordine dei punti ottenuti. A parità di punti hanno la precedenza coloro che prestarono servizio utile a pensione in un'Amministrazione dello Stato o nell'Esercito; a parità di titolo quanto al servizio, hanno la precedenza quelli di età maggiore.

Art. 18.

Di tutte le operazioni dell'esame e delle deliberazioni prese dalla Commissione è redatto, giorno per giorno, il processo verbale, che viene sottoscritto da tutti i Commissari e dal Segretario.

Art. 19.

Il Ministro riconosce la regolarità del procedimento degli esami, decide le contestazioni relative alla precedenza dei concorrenti, e ordina la pubblicazione dei nomi dei vincitori del concorso con la classificazione ottenuta da ciascuno.

Art. 20.

Gli Alunni devono fare un tirocinio di almeno sei mesi per acquistare le occorrenti cognizioni pratiche e per dar prova della necessaria attitudine.

Questo tirocinio è gratuito se gli Alunni esercitano il loro ufficio nel paese ove hanno domicilio, ma il Ministero può concedere

ad essi una indennità mensile, non eccedente le cento lire, quando siano destinati a prestar servizio fuori del luogo di loro ordinaria dimora.

Il compenso agli Alunni retribuiti, deve esse tratto dalle economie che si verificano sul Capitolo del personale dell'Amministrazione delle Carceri.

Art. 21.

Terminato il tirocinio, gli Alunni che hanno dato prova di possedere i requisiti necessari a sostenere convenientemente l'ufficio, acquistano diritto alla nomina ai posti retribuiti che si renderanno vacanti nell'ultimo grado e nell'ultima classe della rispettiva categoria, secondo la graduatoria dell'esame di ammissione.

Gli Alunni che al termine del tirocinio semestrale non sono riconosciuti idonei, possono essere tenuti in esperimento per quel periodo di tempo che venga stabilito dalla Commissione di cui all'articolo 30, senza che perciò si ritardino le nomine degli altri, e se in questa ulteriore prova non danno migliori risultati, sono licenziati, previo parere della Commissione stessa.

Possono egualmente essere licenziati durante il primo e il secondo esperimento, sentita la Commissione predetta, gli Alunni che non tengano regolare condotta.

Art. 22.

Ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, potranno essere nominati, coll'annuo stipendio di lire 3500, ed inclusi nel ruolo dei Direttori di 5ª classe, Direttori sanitari alienisti pei Manicomi giudiziari, a scelta della Commissione centrale indicata all'articolo 30, fra quei Sanitari che abbiano già prestato l'opera loro in tale qualità negli Istituti medesimi, o che per altri titoli siano ritenuti adatti all'ufficio, e che riuniscano tutti i requisiti richiesti per l'ammissione agli impieghi in genere nell' Amministrazione, eccettuato quello dell'età che può arrivare a 40 anni.

In tali casi saranno aggiunti alla Commissione suddetta altri due membri nelle persone del Direttore Generale della Sanità al Ministero dell'Interno e di un Professore universitario di psichiatria e clinica psichiatrica.

CAPITOLO IV.

Titoli di merito e di anzianità

Art. 23.

Per gli impiegati che tengono ottima condotta e adempiono con diligenza gli obblighi del loro ufficio, costituiscono titoli di merito le pubblicazioni di lavori scientifici, l'essersi distinti nell'esercizio delle proprie attribuzioni, l'avere reso importanti servizi straordinari, massime se non retribuiti, o se prestati in condizioni eccezionali della tranquillità e della salute pubblica, la non breve permanenza in residenze malsane o disagiate.

Per la promozione dei Direttori alle prime due classi costituisce titolo di merito l' avere esercitato lodevolmente l' ufficio nei più importanti Stabilimenti carcerari, specie se manifatturieri, l'avere compiuto con sodisfazione del Ministero missioni o incarichi straordinari, l'avere esercitato attribuzioni speciali e di fiducia.

Art. 24.

L'anzianità degli impiegati è determinata dalla data dell'ultimo Decreto di nomina o promozione ad un grado o ad una classe.

In caso di parità di data del Decreto di ultima nomina o promozione, si risale ai Decreti della nomina o promozione precedente, e così di seguito fino alla prima nomina ad impiego stabile.

La precedenza è determinata dalla classificazione avuta dai concorrenti negli esami per ammissione all'impiego o per promozione.

Nei casi di parità assoluta di tutti gli altri titoli, ed in mancanza di ogni altra disposizione, l'anzianità e la precedenza sono regolate dall'età degli impiegati.

L'incarico di esercitare funzioni superiori a quelle del proprio grado non costituisce titolo di precedenza nell'anzianità dei funzionari.

Art. 25.

Nel computo dell'anzianità deve essere dedotto il tempo passato in aspettativa per ragioni di famiglia e quello durante il quale l'impiegato sia stato sospeso dalle funzioni, quando ciò venga espressamente stabilito nel Decreto che infligge la sospensione, fermo il disposto dell'articolo 50.

Art. 26.

I ruoli di anzianità devono essere pubblicati a stampa nel gennaio di ogni anno, dandosene avviso sulla *Gazzetta Ufficiale del Regno*. Nel termine di 60 giorni da quello della pubblicazione dell'avviso, gli impiegati iscritti possono ricorrere al Ministro per ottenere la rettifica della propria posizione di anzianità.

Il provvedimento sul ricorso è firmato personalmente dal Ministro ed è definitivo.

CAPITOLO V.

Promozioni

Art. 27.

Gli Ispettori Generali sono scelti per titoli di merito speciale dal Ministro fra i Direttori delle prime due classi.

Le promozioni di classe fra i Direttori, fino alla terza inclusiva, sono conferite per anzianità ; e così pure quelle da una classe all'altra dei gradi inferiori.

Si conferiscono esclusivamente per titoli di merito le promozioni nelle prime due classi dei Direttori e quelle da Vice Direttore a Direttore.

Per merito esclusivo di esame sono conferite le promozioni dei Segretari e dei Contabili al grado di Vice Direttore e dei Computisti al grado di Contabile.

Art. 28.

I posti di Vice Direttore sono conferiti ai Segretari di 1ª classe e ai Contabili in seguito ad esame d'idoneità a cui vengono ammessi quando abbiano compiuto, alla data del Decreto che bandisce il concorso, i primi un periodo di sei anni e gli altri di dodici anni di effettivo servizio nell'Amministrazione, di cui sei col grado effettivo di Contabile.

Quando il numero dei Segretari di 1ª classe che concorrono a detti esami sia minore di quello dei Contabili, vi sono ammessi anche i Segretari di 2ª classe, fino a raggiungere il pareggio numerico tra i due gradi, purchè abbiano compiuto otto anni di servizio nel modo sopraindicato.

I posti di Contabile si conferiscono ai Computisti di 1ª classe, previo esame d'idoneità.

Nei casi in cui difettino concorrenti di detta classe, o l'esperimento da essi subito abbia risultato negativo, possono essere ammessi agli esami stessi i Computisti di 2ª classe, purchè abbiano due anni di anzianità nel grado, alla data del Decreto con cui si bandisce il concorso.

Nel computo del periodo di servizio si tiene conto anche dell'alunnato.

Art. 29.

L'anzianità sola non dà diritto a promozione, ma deve essere sempre accompagnata da ottima condotta, da diligenza e da comprovata idoneità a coprire il posto nella classe o nel grado superiore.

Tanto il conferimento delle promozioni, quanto l'esclusione degli impiegati dalle medesime, sono deliberati dalla Commissione indicata all'articolo 30; e delle ragioni dei pareri relativi è fatto risultare in appositi verbali.

Art. 30.

La Commissione che designa gli impiegati di ruolo ai quali spetti la promozione per merito o l'esclusione da quella per anzianità, è composta del Sotto Segretario di Stato per l'Interno, Presidente, del Direttore Generale delle Carceri, Vice Presidente, del Direttore Capo della Divisione che tratta gli affari del perso-

nale carcerario, di un altro Direttore Capo di Divisione od Ispettore Generale a scelta del Ministro e di un Ispettore Generale delle Carceri.

Per la validità delle deliberazioni di questa Commissione basta la presenza di quattro membri, fra i quali il Direttore Generale delle Carceri e il Capo della Divisione del personale carcerario, o chi gerarchicamente lo rappresenta.

A parità di voti, prevale quello del Presidente.

Le funzioni di Segretario sono esercitate da un impiegato della Direzione Generale delle Carceri.

Delle deliberazioni è compilato verbale a sottoscriversi da tutti i membri presenti; ma esse non sono esecutorie se non dopo l'approvazione del Ministro.

Art. 31.

Prima degli esami di promozione ai gradi di Vice Direttore e di Contabile, la Commissione di cui all'articolo 12 accerta se ciascuno degli aspiranti abbia dato prove di capacità, di diligenza e di buona condotta; e per Decreto del Ministro potranno esserne esclusi coloro pei quali la Commissione stessa abbia emesso giudizio non favorevole, nonchè quelli che siano sottoposti a procedimento penale o che nell'ultimo biennio furono puniti con pena disciplinare superiore alla sospensione dalle funzioni per un mese.

Art. 32.

I programmi degli esami di promozione sopraindicati, sono allegati al presente Regolamento, e possono essere modificati, quando ne sia riconosciuta la necessità, con Decreto Ministeriale.

Le prove sono scritte ed orali, e vengono date innanzi alla stessa Commissione indicata all'articolo 12.

Le prove scritte sono quattro per la carriera amministrativa, e tre per quella di ragioneria, e devono svolgersi in altrettanti giorni, nel periodo di otto ore per giorno, sulle materie indicate nel programma.

La prova orale deve durare non meno di mezz'ora per ciascun candidato.

Sono applicabili agli esami di promozione le disposizioni di cui gli articoli 12, 13, 14, 15, 16, 18 e 19.

Art 33.

Nella graduatoria dell'esame di promozione, i Segretari tanto di 1ª che di 2ª classe hanno sempre la precedenza sui contabili, ed i Segretari di 1ª classe su quelli di 2ª, indipendentemente dal numero dei punti riportati. Così pure i Computisti di 1ª classe si antepongono a quelli di 2ª.

A parità di punti tra due funzionari dello stesso grado e della stessa classe, la precedenza è determinata dall'anzianità.

Art. 34.

Nonostante il risultato degli esami, può essere ritardata la promozione degli impiegati che si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 31.

Art. 35.

Gli impiegati dell'Amministrazione carceraria non possono essere promossi di grado o di classe se il loro precedente servizio non abbia una durata complessiva corrispondente a due anni per ogni classe nei singoli gradi percorsi.

Art. 36.

Per ragioni di servizio possono essere promossi impiegati in eccedenza del numero stabilito per ciascun grado e per ciascuna classe, purchè nei gradi e nelle classi superiori della rispettiva categoria, si abbiano, in complesso, altrettante vacanze di posti, fatta eccezione di quelli della categoria amministrativa che possono competere agli impiegati di ragioneria in conseguenza dell'applicazione degli articoli 27 e 28.

CAPITOLO VI.

Cambi di amministrazione

Art. 37.

Nei gradi inferiori a quelli di Ispettore Generale e di Direttore, è consentito agli impiegati dell'Amministrazione carceraria di passare ad altra delle varie Amministrazioni dipendenti dal Ministero dell'Interno, purchè il passaggio avvenga mediante cambio fra due impiegati forniti di titoli equivalenti per l'ammissione in carriera, e che siano provveduti di eguale stipendio.

Per tale provvedimento è necessario il parere favorevole della Commissione di cui all'articolo 30, in quanto possa interessare gli impiegati dell'Amministrazione carceraria, salve le disposizioni che regolano siffatti movimenti nelle altre Amministrazioni.

Art. 38.

L'impiegato che, in conseguenza delle disposizioni del precedente articolo, passi nei ruoli dell'Amministrazione carceraria, conserva in massima la propria anzianità; ma non può, per effetto di essa, occupare nei ruoli medesimi un posto più vantaggioso di quello coperto dall'impiegato col quale fece il cambio.

Art. 39.

Il trasferimento d'impiegati da altre Amministrazioni dello Stato nell'Amministrazione delle Carceri non può essere consentito se non coll'osservanza delle disposizioni dei precedenti articoli 37 e 38.

CAPITOLO VII.

Disciplina

Art. 40.

Le pene disciplinari che possono applicarsi agl'impiegati dell'Amministrazione carceraria sono:

1° la censura;
2° la sospensione;
3° la dispensa dal servizio;
4° la destituzione.

Di tutte le punizioni si prende nota nello stato di servizio dell'impiegato.

Art. 41.

Le pene disciplinari superiori alla sospensione dalle funzioni per un mese, o per termine minore con perdita di anzianità, non possono applicarsi senza il previo parere della Commissione di cui all'articolo 30.

Uguale procedimento deve osservarsi per l'applicazione dei provvedimenti contemplati negli articoli 11, 12 e 13 del Regolamento approvato con R. Decreto 5 settembre 1895, n. 603, per l'esecuzione del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato con R. Decreto 21 febbraio 1895, n. 70.

La Commissione non può deliberare se non dopo che l'impiegato abbia reso per iscritto le sue deduzioni e giustificazioni, per la qual cosa verrà al medesimo assegnato un congruo termine dall'Amministrazione; salvo alla Commissione stessa di disporre, nei casi dubbi, un supplemento d'istruttoria, o di ordinare che l'accusato comparisca personalmente a discolparsi dinanzi ad essa.

Le deliberazioni della Commissione e i Decreti contenenti punizioni disciplinari devono essere motivati.

Di ciascun Decreto è comunicata copia autentica all'interessato

Art. 42.

La censura è una dichiarazione di biasimo per la mancanza commessa, e può essere inflitta:

a) per negligenza;

b) per ingiustificata assenza dall'Ufficio o per ingiustificato ritardo a ritornare dopo scorso il congedo;

c) per violazione del disposto dell'articolo 4 del presente Regolamento;

d) per contegno non corretto verso i propri superiori o dipendenti;

e) per irregolare condotta.

Art. 43.

La censura è inflitta, sentite le deduzioni dell'impiegato, con provvedimento del Direttore Generale o del Prefetto.

Contro il provvedimento della censura è ammesso il ricorso al Ministro in via gerarchica entro 15 giorni dalla notificazione.

Il Decreto del Ministro sul ricorso è definitivo.

Art. 44.

La sospensione è di due gradi:

1° da un giorno ad un mese;

2° da un mese e un giorno a sei mesi.

Essa reca la perdita dell'intiero stipendio o di parte di esso, secondo le disposizioni del Decreto che la infligge, ma non esonera l'impiegato dal servizio, salvo che sia altrimenti dichiarato nel Decreto stesso.

La sospensione è inflitta con Decreto Ministeriale, contro il quale è ammesso, entro quindici giorni dalla notificazione, il ricorso in via gerarchica al Governo del Re. Sul ricorso deve essere sentita la Commissione di cui all'articolo 30.

Art. 45.

La sospensione di primo grado può essere inflitta:

a) per recidiva nei fatti che diedero motivo a precedente censura o per una maggiore gravità delle cause indicate nell'articolo 42;

b) per lieve insubordinazione o per eccitamento all'insubordinazione verso i superiori;

c) per qualsiasi altra mancanza che dimostri riprovevole condotta, difetto di rettitudine o tolleranza di gravi abusi.

Art. 46.

La sospensione di secondo grado può essere inflitta:

a) per recidiva nei fatti che diedero motivo a precedente sospensione di primo grado, o per una maggiore gravità delle cause indicate nei precedenti articoli;

b) per grave insubordinazione o per eccitamento all'insubordinazione seguito da effetto;

c) per pregiudizio recato agli interessi dello Stato o a quelli dei privati nei loro rapporti con lo Stato, e derivato da negligenza nello adempimento dei doveri d'ufficio;

d) per inosservanza del segreto d'ufficio, quando non abbia prodotto gravi conseguenze.

Art. 47.

Deve essere immediatamente sospeso e, durante la sospensione, esonerato dal servizio, l'impiegato contro il quale sia spiccato mandato di cattura per imputazione di delitto. Ove sia spedito contro di lui mandato di comparizione, o sia egli sottoposto per delitto a giudizio a piede libero, può, nelle forme indicate dai precedenti articoli, essere sospeso ed esonerato dal servizio.

Art. 48.

L'impiegato che sia stato assoluto o prosciolto cessa, di regola, di essere sospeso, e riacquista il diritto agli stipendi in tutto o in parte non percepiti.

Tuttavia l'impiegato può essere sottoposto a provvedimenti disciplinari colle norme stabilite dal presente Regolamento, nonostante che sia intervenuta sentenza di assoluzione, od ordinanza di non farsi luogo a procedimento per insufficienza d'indizi, o sentenza od ordinanza che dichiari il fatto non costituire reato ai termini di Legge, o dichiari prescritta o altrimenti estinta l'azione penale, ovvero non siasi potuto procedere o siasi arrestata l'azione per difetto o desistenza d'istanza privata.

Quando l'impiegato, nonostante l'avvenuta assoluzione, sia riconosciuto meritevole di sospensione, non riacquista il diritto agli stipendi in tutto o in parte perduti.

Art. 49.

L'impiegato, condannato con sentenza passata in giudicato, a pena restrittiva della libertà personale, quando non sia il caso di applicare la dispensa dal servizio o la destituzione, è sospeso finchè non abbia scontato la pena, con perdita dell'anzianità e dell'intiero stipendio o di parte di esso.

Art. 50.

In qualsiasi caso di revoca della sospensione che abbia prodotto perdita dell'anzianità, si stabilisce nel relativo Decreto se e per quali motivi l'impiegato abbia diritto di riacquistare l'anzianità perduta.

Riconosciuto tale diritto, se durante la sospensione siano avvenute promozioni di funzionari che lo seguivano nel ruolo, i promossi rimangono al loro posto, ma il primo posto vacante nel grado o nella classe deve essere conferito all'impiegato già sospeso, il quale riprende, a tutti gli effetti, il posto di anzianità che aveva nel giorno della sospensione.

Art. 51.

La dispensa dal servizio è ordinata con Decreto Reale, e produce la perdita del grado e dell'impiego, salvo il diritto alla pensione od alla indennità ai termini di legge.

Art. 52.

S'incorre nella dispensa dal servizio, indipendentemente da ogni azione penale:

a) per recidiva nelle mancanze che diedero motivo a precedente sospensione di secondo grado, o per una maggiore gravità delle cause indicate nei precedenti articoli:

b) per grave abuso d'autorità;

c) per grave abuso di fiducia;

d) per inosservanza del segreto d'ufficio con pregiudizio dello Stato e dei privati;

e) per mancanza contro l'onore, la quale abbia destato grave scandalo nel luogo dove l'impiegato esercita le proprie funzioni, e per qualsiasi mancanza che dimostri difetto di senso morale;

f) per offese alla persona del Re, alla Famiglia Reale, alle Camere legislative;

g) per pubblica manifestazione di opinioni ostili alle vigenti istituzioni.

Art. 53.

La destituzione è pronunciata per decreto Reale e produce la perdita del grado e dell'impiego e gli altri effetti portati dalle norme generali vigenti.

Art. 54.

S'incorre nella destituzione, indipendentemente da ogni azione penale:

a) per recidiva nelle mancanze previste nei precedenti articoli, o per una maggiore gravità di esse;

b) per illecito uso o distrazione di somme amministrate o tenute in deposito, o per connivente tolleranza di tali abusi commessi da impiegati dipendenti ;

c) per l'accettazione di qualsiasi compenso, o per qualsiasi partecipazione a beneficî ottenuti o sperati, dipendenti da affari trattati dall'impiegato stesso per ragioni d'ufficio;

d) per violazione dolosa dei segreti d'ufficio con pregiudizio dello Stato o dei privati, o con pericolo di perturbazione della pubblica sicurezza.

Art. 55.

S'incorre inoltre nella destituzione:

a) per qualsiasi condanna passata in giudicato, riportata per delitti contro la patria, o contro i poteri dello Stato o contro il buon costume, ovvero per delitto di peculato, concussione, corruzione, falsità, furto, truffa, appropriazione indebita, o per altro delitto che costituisca mancanza contro l'onore;

b) per qualsiasi condanna che porti seco la interdizione perpetua dai pubblici uffici o la vigilanza speciale dell'Autorità di pubblica sicurezza.

CAPITOLO VIII.

Disposizioni speciali

Art. 56.

Nelle direzioni degli Stabilimenti carcerari, in mancanza del Direttore, questi è sostituito dal Vice Direttore; mancando anche il Vice Direttore, la temporanea reggenza dell'ufficio compete al Segretario, e dopo di lui al Contabile, a cui succedono in quest'ordine gerarchico di precedenza gli altri funzionari inferiori per categoria e per stipendio.

Nelle Direzioni delle Carceri giudiziarie, alle quali non è, d'ordinario, addetto un Contabile, la temporanea reggenza dell'ufficio, in mancanza del direttore e degli altri funzionari della prima categoria, può venire affidata agli impiegati inferiori per ordine di categoria e di stipendio, purchè ne siano ritenuti capaci e ne assumano la responsabilità.

Tutte le volte che le necessità del servizio lo richiedano, potranno i Vice Direttori essere incaricati di reggere le Direzioni di Stabilimenti di minore importanza.

Art. 57.

Quando la temporanea reggenza di uno Stabilimento resta per forza di circostanze affidata al Contabile, ai sensi del precedente articolo, non potendo, per la Legge sulla contabilità dello Stato, cumularsi sul medesimo funzionario le attribuzioni di ordinatore ed esecutore ad un tempo di operazioni contabili, la firma dei relativi ordini viene in tal caso assunta da un altro impiegato da designarsi dal Ministero.

Art. 58.

Negli Stabilimenti penali in cui non è destinato il Vice Direttore, i doveri e le attribuzioni di questo fanno carico al Direttore su cui gravano le inerenti responsabilità. Egli è perciò obbligato a tenere di sua mano specialmente i registri di controllo alla cassa e di compilare gli ordini di riscossione e di pagamento e gli ordini di carico e scarico del materiale; quando però le esigenze del servizio siano tali da costituirlo nella impossibilità di attendervi personalmente, può il Direttore, per la esecuzione materiale di siffatte scritturazioni, valersi dell'aiuto di impiegati dipendenti, esclusi però sempre i Contabili.

Art. 59.

Il funzionario dell'Amministrazione delle Carceri, qualunque sia il suo grado, che si ricusi di raggiungere la destinazione datagli, o non la raggiunga di fatto nel termine stabilito, è dichiarato dimissionario.

Art. 60.

I Contabili prestano una cauzione di tremila lire mediante deposito di tale somma nelle casse dello Stato, o vincolando titoli del Debito Pubblico la cui rendita, ragguagliata al corso medio dell'ultimo semestre, rappresenti il capitale suddetto.

La cauzione può essere costituita, per una parte non superiore ai due terzi, mediante la trattenuta dell'aumento di stipendio conseguito dall'impiegato colla promozione al grado di Contabile, senza tener conto degli aumenti sessennali che esso possa per avventura avere già ottenuti per ragione di anzianità di servizio.

Art. 61.

Ai computisti di 1ª classe possono essere affidate le funzioni di contabile negli Stabilimenti di minore importanza, per sopperire a deficienze di personale e a necessità di servizio.

In tal caso costoro sono tenuti a prestare una cauzione di millecinquecento lire nei modi indicati dall'articolo precedente. Fino a che conservano tale ufficio, compete ad essi una gratificazione annua di duecentocinquanta lire, la quale può essere loro trattenuta per la costituzione della cauzione, a norma dell'articolo medesimo.

Art. 62.

È in facoltà del Ministero di valersi dell'opera dei funzionari dell'Amministrazione per missioni straordinarie, e specialmente di quella dei Direttori, ritenuti all'uopo più adatti, per visite ed ispezioni a Stabilimenti carcerari.

Per l'adempimento di incarichi, e principalmente per la revisione delle contabilità degli Stabilimenti carcerari, possono essere destinati in servizio temporaneo al Ministero, senza diritto ad alcuna indennità speciale, funzionari di ogni categoria dell'Amministrazione delle Carceri, purchè non abbiano grado superiore a quello di Vice Direttore.

La scelta di questo personale è fatta volta per volta dalla Commissione centrale permanente tra coloro che siano qualificati ottimi dalle rispettive autorità dirigenti ed abbiano inoltre provata e notoria attitudine all'ufficio cui sono chiamati.

Se dopo un esperimento di sei mesi, tali impiegati saranno cionondimeno ritenuti disadatti alle attribuzioni loro affidate, verranno, previo il parere della suddetta Commissione, rimandati agli Stabilimenti in provincia.

A tali disposizioni si fa eccezione per gli impiegati da chiamarsi ai Gabinetti con incarichi speciali e fiduciari, non potendo la scelta di essi andar soggetta ad alcuna restrizione.

Art. 63.

Hanno diritto all'alloggio gratuito nei fabbricati degli Stabilimenti, o, in mancanza, a spese dell'Amministrazione, gli Ispettori Generali di 2ª classe e i Direttori, nella misura indicata dalla Tabella *C* annessa al presente Regolamento. Quando sono incaricati della direzione di uno Stabilimento, l'alloggio o l'indennità relativa spettano pure ai Vice Direttori.

Hanno egualmente diritto all'alloggio gratuito nei fabbricati dello Stabilimento tutti gli impiegati amministrativi e il personale aggregato nelle località indicate nella Tabella *D*.

Tutti gli altri impiegati che occupano alloggi negli Stabilimenti devono corrisponderne l'affitto nella somma determinata dal Ministero.

Art. 64.

A tutto il personale amministrativo ed aggregato addetto a Stabilimenti posti in località assolutamente isolate o malsane, è assegnata una indennità, giusta la Tabella *E*.

CAPITOLO IX.

Disposizioni transitorie

Art. 65.

I posti che all'applicazione del nuovo Organico verranno a risultare vacanti tra i Direttori di 5ª classe, saranno conferiti secondo le norme stabilite dall'articolo 6 del R. decreto 9 giugno 1898, n. 223, e cioè per tre quinti ai Vice Direttori e per due quinti ai Ragionieri, dei quali uno per merito di esame secondo la graduatoria esistente, e uno per anzianità, riservando i tre ultimi ai Direttori sanitari, di cui è cenno all'articolo 22. Questi posti saranno conferiti ai Medici alienisti attualmente incaricati della Di-

rezione sanitaria dei Manicomi giudiziari, senza tener conto delle disposizioni all'uopo fissate dall'articolo suddetto.

Art. 66.

Nei posti di Vice Direttore sono collocati promiscuamente, a gruppi, nella proporzione indicata al precedente articolo, i Vice Direttori attuali e quegli altri impiegati già dichiarati idonei a tale grado in seguito all'esame sostenuto, nonchè una parte dei Ragionieri, pei quali ultimi non potendosi avere graduatoria di esame, si seguiranno soltanto i criteri del merito, a giudizio della Commissione sopraccennata.

Nel procedere a tale classificazione, dopo che sia esaurito il ruolo dei funzionari investiti del grado di Vice Direttore e di quelli già dichiarati idonei al grado medesimo, si lascieranno vacanti nel nuovo ruolo i posti che spetterebbero nella proporzione di tre quinti ai Vice Direttori medesimi, collocandovi soltanto nella proporzione di due quinti, e cioè a gruppi di due, quei Ragionieri che potranno trovarvi luogo fino alla concorrenza del numero stabilito di sessanta posti.

Art. 67.

I Ragionieri che per effetto della disposizione del precedente articolo non potranno entrare nel ruolo dei Vice Direttori, saranno classificati fra i Contabili di 1ª classe. Essi non verranno obbligati ad esercitare le funzioni di Contabile, e potranno essere eccezionalmente incaricati di quelle di Vice Direttore, ma non conseguiranno l'effettività di tale grado, se non superando l'esperimento di cui all'articolo 28.

Art. 68.

I posti di Contabile di 1ª classe che rimarranno disponibili dopo il collocamento dei Ragionieri nel modo indicato dall'articolo precedente, saranno conferiti ai Contabili attuali, a giudizio della Commissione centrale, coi criteri stabiliti dagli articoli 27 e 29.

Così pure i sette posti di Ufficiale d'ordine di 1ª classe di nuova istituzione, e quelli che resteranno vacanti nella 2ª classe, saranno dati agli impiegati dello stesso grado, colle norme sopraindicate.

Art. 69.

Gli attuali Scrivani di 1ª e di 2ª classe saranno collocati nel ruolo degli Ufficiali d'ordine di 3ª classe, in ordine di anzianità, fino alla concorrenza dei posti disponibili.

Art. 70.

Le attribuzioni che il Regolamento generale delle Carceri, approvato con R. Decreto 1° febbraio 1891, n. 260, affida al Ragioniere, e i doveri speciali relativi alla contabilità e alla vigilanza sulla azienda industriale od agricola imposti al funzionario stesso, passano al Vice Direttore, il quale può essere coadiuvato, ove occorra, nella esecuzione materiale delle scritturazioni, da un impiegato subalterno.

Art. 71.

Tutte le disposizioni precedenti, contrarie a quelle del presente Regolamento, sono abrogate.

Roma, addì 15 settembre 1904.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il Ministro dell'Interno
GIOLITTI.

TABELLA A.
Articolo 2 del Regolamento.

RUOLO ORGANICO

del personale amministrativo degli Stabilimenti carcerari e dei Riformatorî governativi.

GRADI E TITOLI	Classe	POSTI per gradi	POSTI per classi	STIPENDI individuali	STIPENDI per classi	SPESA per categorie
Carriera amministrativa						
Ispettori Generali	1ª	4	2	7000	14000	680,500
	2ª		2	6000	12000	
Direttori	1ª	87	7	6000	42000	
	2ª		16	5000	80000	
	3ª		20	4500	90000	
	4ª		22	4000	88000	
	5ª		22	3500	77000	
Vice Direttori	Unica	60	—	3000	180000	
Segretari	1ª	45	15	2500	37500	
	2ª		30	2000	60000	
Alunni	—	9				
		205				
Carriera di ragioneria						
Contabili	1ª	88	30	3000	90000	335,000
	2ª		58	2500	145000	
Computisti	1ª	55	35	2000	70000	
	2ª		20	1500	30000	
Alunni	—	10				
		153				
Carriera d'ordine						
Ufficiali d'ordine	1ª	90	7	2500	17500	154,500
	2ª		25	2000	50000	
	3ª		58	1500	87000	
Alunni	—	5				
		95				
		453				1,170,000

Roma, addì 15 settembre 1904.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il Ministro dell'Interno
GIOLITTI.

TABELLA B.
Articolo 5 del Regolamento.

ASSEGNI AL PERSONALE AGGREGATO

	Assegni annui	
	minimi	massimi
FUNZIONARI		
Cappellani	200	1800
Medici-chirurghi (1)	200	1800
Farmacisti	200	1800
Maestri di scuola pei Riformatori	200	1500
» » per gli Stabilimenti carcerari	200	600
Insegnanti diversi	200	600
Suore	200	600
Agronomi per le Case penali agricole	1800	3800
Dirigenti tecnici	2000	3000
Assistenti tecnici	350	1020
Capi d'arte	800	2500
PERSONALE DI BASSO SERVIZIO		
Inservienti delle Manifatture	300	960
Inservienti ed infermieri dell'Amministrazione domestica	300	800
	(oltre il vitto)	

(1) Per gli Stabilimenti qui sotto indicati l'assegno è il seguente:

	Minimo	Massimo
Asinara	L. 1800	L. 2500
Bitti e Orani	» 1800	» 3500
Capraia	» 1800	» 2500
Castiadas	» 1800	» 3500
Gorgona	» 1800	» 2200
Nisida	» 1800	» 2500
Pianosa	» 1800	» 2600
Santo Stefano	» 1800	» 2200
Sarcidano (Isili)	» 1800	» 3500

Roma, addì 15 settembre 1904.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il Ministro dell'Interno
GIOLITTI.

TABELLA C.
Articolo 63 del Regolamento.

ELENCO DELLE LOCALITA'

nelle quali è dovuta ai funzionari indicati nell'articolo 68 del Regolamento, in mancanza dell'alloggio, una corrispondente indennità.

Categoria	LOCALITÀ	STATO DI FAMIGLIA: Celibi o vedovi senza prole	Ammogliati senza prole od ammogliati o vedovi con non più di un figlio, di età inferiore ai 7 anni	Ammogliati o vedovi con prole di età superiore ai 7 anni
1	Civitavecchia - Roma	500	700	1000
2	Bari-Lecce	400	650	800
3	Caltanissetta-Campobasso-Reggio Calabria	375	600	750
4	Aquila - Forlì - Gaeta - Santa Maria Capua Vetere	350	550	700
5	Aversa - Bologna - Pesaro - Potenza	325	500	650
6	Catania - Foggia - Gerace - Livorno - Lucera - Siracusa - Termini Imerese - Trapani	300	450	600
7	Cassino - Senigallia	250	400	500
8	Favignana - Montesarchio-Saluzzo-Volterra	225	350	450
9	Finalborgo - Milazzo - Narni - Portoferraio - Sarzana - Soriano nel Cimino	200	300	400

Roma, addì 15 settembre 1904.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il Ministro dell'Interno
GIOLITTI.

TABELLA D.
Articolo 63 del Regolamento.

ELENCO

degli Stabilimenti nei quali il personale amministrativo ed aggregato ha diritto all'alloggio gratuito.

1 - Asinara	Casa penale	
2 - Bitti	Id.	
3 - Cagliari	Id.	
4 - Capraia	Id.	
5 - Castelfranco Emilia	Id.	
6 - Castiadas	Id.	
7 - Favignana	Id.	
8 - Gavi	Id.	
9 - Gorgona	Id.	
10 - Isili	Id.	
11 - Maddalena	Id.	
12 - Montelupo Fiorentino	Man. Giud.	
13 - Nisida	Casa penale	
14 - Pianosa	Id.	
15 - Portolongone	Id.	
16 - Procida	Id.	
17 - Saliceta San Giuliano	Id.	
18 - San Lazzaro Parmense	Riformatorio	
19 - Santo Stefano	Ergastolo	
20 - Sulmona	Casa penale	
21 - Torino (Generala)	Riformatorio	
22 - Tremiti	Colonia coatti	

Roma, addì 15 settembre 1904.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il Ministro dell' Interno
GIOLITTI.

TABELLA E.
Articolo 64 del Regolamento.

Indennità annuali assegnate al personale addetto a Stabilimenti posti in alcune località isolate.

QUALITA	STATO DI FAMIGLIA	A Castiadas-Isili		B Bitti-Tremiti		C Santo Stefano	
		Pei primi due anni	Dopo i primi due anni	Pei primi due anni	Dopo i primi due anni	Pei primi due anni	Dopo i primi due anni
Direttori	Celibi o vedovi senza prole	600	800	400	600	200	400
	Ammogliati senza prole	800	1000	500	700	300	500
	Ammogliati o vedovi con prole	1000	1200	600	800	400	600
Vice Direttori	Celibi o vedovi senza prole	400	600	300	400	180	250
	Ammogliati senza prole	500	700	350	450	250	320
	Ammogliati o vedovi con prole	600	800	400	500	320	400
Segretari e Contabili	Celibi o vedovi senza prole	300	500	250	300	150	200
	Ammogliati senza prole	400	600	300	350	200	250
	Ammogliati o vedovi con prole	500	700	350	400	250	300
Computisti e Ufficiali d'ordine	Celibi o vedovi senza prole	250	350	150	200	120	150
	Ammogliati senza prole	300	400	200	250	150	180
	Ammogliati o vedovi con prole	350	450	250	300	180	220
Alunni	Celibi o vedovi senza prole	200	300	140	180	110	130
	Ammogliati senza prole	250	350	160	220	140	160
	Ammogliati o vedovi con prole	300	400	230	280	170	200
Medici-Agronomi-Farmacisti	Celibi o vedovi senza prole	300	500	250	300	150	200
	Ammogliati senza prole	400	600	300	350	175	250
	Ammogliati o vedovi con prole	500	700	350	400	200	300
Cappellani	. . . .	300	500	250	300	150	200

Roma, addì 15 settembre 1904.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il Ministro dell'Interno
GIOLITTI.

PROGRAMMI

per gli esami di ammissione ai posti di Alunno
(*Articolo 11 del Regolamento*)

Prima categoria

Carriera amministrativa

Esame scritto.

I. — Diritto penale.
II. — Diritto amministrativo.
III. — Economia politica e scienza delle finanze.
IV. — Lingua francese - Traduzione dall'italiano in francese.

Esame orale.

I. — *Diritto civile:* Della proprietà - Delle obbligazioni - Dei contratti - Dei quasi contratti e delle prove - Dei privilegi - Delle ipoteche.

II. — *Diritto costituzionale:* Del Governo monarchico rappresentativo - Della divisione dei poteri - Prerogative della Corona secondo lo Statuto italiano - Istituzione e composizione del Senato - Attribuzioni del Parlamento - Privilegi parlamentari - Dei Ministri e della responsabilità parlamentare - Dell'ordine giudiziario e dei Giurati - Dei diritti guarentiti ai cittadini dallo Statuto.

III. — *Diritto amministrativo:* Degli uffici dello Stato necessari e contingenti - Dello Stato, della Provincia, del Comune, delle Associazioni e dei Corpi morali - Del Demanio pubblico - Dell'opera e dei beni dei privati che si richieggono per ragioni di pubblica utilità - Della forza pubblica - Delle funzioni elettive e dei servizi retribuiti.

— Dei Collegi consultivi nella pubblica Amministrazione - Delle obbligazioni dello Stato e del Comune come persone private - Dell'esercizio dell'Autorità pubblica, dei rappresentanti dello Stato, delle Provincie e dei Comuni.

IV. — *Diritto penale:* Delle teorie di diritto penale - Beccaria - Romagnosi - Rossi - Scuola moderna. Definizione, distinzione e genesi del reato - Classificazione dei reati - Nozioni razionali e storiche della pena e teoria della sua applicazione - Dei sistemi penitenziari.

V. — *Economia politica:* Del concetto della ricchezza e della scienza economica - Della produzione della ricchezza e del capitale - Delle forze naturali, degli scambi, della moneta e del credito - Della legge dell'offerta e della domanda, del salario, dell'interesse e del profitto.

VI. — *Storia e Geografia:* Avvenimenti dal 1796 al 1815 - Trattato di Vienna - Fatti che condussero alla costituzione del Regno d'Italia - Divisioni generali della superficie terrestre - Confini dei vari Stati d'Europa - Geografia speciale dell'Italia - Linee principali di comunicazione - Divisioni amministrative - Prodotti.

VII. - 1. — Ordinamento giudiziario e giurisdizioni speciali, nelle loro linee generali;

2. Legge sul Consiglio di Stato e relativi Regolamenti;

3. Legge sulla Corte dei conti;

4. Legge sul contenzioso amministrativo;

5. Legge sui conflitti di attribuzione;

6. Legge e Regolamento sull'ordinamento della giustizia amministrativa;

7. — Legge e Regolamento di pubblica sicurezza;

8. — Legge e Regolamento sulla tutela dell'igiene e della sanità pubblica;

9. — Legge sulle opere pubbliche;

10. — Legge sull'amministrazione e sulla contabilità generale dello Stato e Regolamento relativo.

Seconda categoria

Carriera di ragioneria

—

Esame scritto.

I. — *Nozioni elementari di diritto costituzionale ed amministrativo italiano:*

1. — Statuto fondamentale del Regno - Forma del Governo - Il Re - La Famiglia Reale - I poteri dello Stato - Diritti e doveri dei cittadini - Il Senato - La Camera dei Deputati - I Ministri - L'ordine giudiziario - Le istituzioni provinciali e comunali.

2. — Circoscrizione territoriale ed amministrativa del Regno - Ordinamento ed attribuzioni delle varie Amministrazioni centrali - Consiglio di Stato - Corte dei conti - Avvocatura erariale - Amministrazioni provinciali, specialmente quelle dipendenti dai Ministeri dell'Interno, delle Finanze e del Tesoro.

II. — *Nozioni elementari di economia politica e di scienza delle finanze:*

1. — Ricchezza e suoi fattori - Scambio - Valore - Moneta - Credito - Banche - Proprietà - Rendita - Salario - Interesse - Profitto - Consumo della ricchezza - Varie specie di consumi.

2. — Demanio e beni pubblici - Redditi patrimoniali degli Enti pubblici - Tributi e loro classificazione - Debito pubblico - Credito comunale e provinciale - Monopolî e servizi pubblici - Bilanci pubblici - Spese pubbliche.

III. — *Ragioneria e aritmetica applicata:*

I. — Azienda ed amministrazione economica e loro classificazione - Il patrimonio - Funzioni ed organi dell'amministrazione economica - Valutazione dei singoli elementi patrimoniali - L'inventario - Il preventivo - L'esercizio - Le scritture - Il rendiconto - Aziende pubbliche, loro indole e loro caratteri - Azienda dello Stato - Aziende pubbliche minori - Controllo interno ed esterno su queste Aziende.

2. — Interessi semplici e composti — Annualità ed ammortamenti - Fondi pubblici e privati e computi ad essi relativi - Conti correnti nei vari casi e vari metodi - Riparti e loro applicazioni - Miscugli e alligazioni - Adeguati.

Esame orale.

I. — *Le materie delle prove scritte.*

II. — *Nozioni di diritto civile e commerciale:*

1. — Proprietà - Obbligazioni - Contratti - Quasi contratti - Prove.

2. — Libri di commercio - Società commerciali - Lettere di cambio - Effetti di cambio.

III. — *Statistica:* Concetto generale della statistica - Sue divisioni principali - Raccolta dei dati - Medie statistiche - Strumenti della statistica - Operazioni principali della statistica ufficiale - Ordinamento degli uffici di statistica - Importanza pratica delle statistiche ufficiali - Statistica finanziaria.

IV. — *Storia e Geografia:* Nozioni sommarie di storia d'Italia dalla rivoluzione francese al 1815 - Trattato di Vienna - Fatti che condussero alla costituzione del Regno d'Italia - Nozioni sommarie sulle origini e sulla storia della Casa Savoia - Geografia speciale d'Italia - Linee principali di comunicazione - Divisioni amministrative - Prodotti.

V. — *Traduzione dall'italiano in francese.*

Terza categoria

Carriera d'ordine

—

Esame scritto.

I. — Svolgimento di un tema sopra una delle materie dell'esame orale.

II. — Quesito di aritmetica - Saggio di calligrafia (desunto dai lavori scritti).

Esame orale.

Nozioni di storia d'Italia contemporanea - Cenni sulla geografia d'Italia.

Nozioni sull'ordinamento politico ed amministrativo del Regno.

PROGRAMMI
per gli esami di promozione

—

Prima categoria

Esame di promozione a Vice Direttore

—

Prove scritte.

1. - Diritto penale e procedura penale.
2. - Diritto civile.
3. - Economia politica e statistica.
4. - Ordinamento delle Carceri e dei Riformatorî (prova pratica).

Prove orali.

1. - Codici penale e di procedura penale.
2. - Codice civile.
3. - Disposizioni positive di diritto amministrativo e commerciale.
4. - Leggi, Regolamenti e Capitolati sul servizio carcerario e sui Riformatorî.

Seconda categoria

Esame di promozione a Contabile

—

Prove scritte.

1. - Ordinamenti delle Carceri e dei Riformatorî - Capitolati relativi.
2. - Economia politica.
3. - Contabilità carceraria (prova pratica).

Prove orali.

1. - Materia delle prove scritte.
2. - Disposizioni sulla contabilità generale dello Stato, sulla Corte dei conti, sulle tasse di registro e bollo.
3. - Disposizioni sugli stipendi, sull'aspettativa e disponibilità e sulle pensioni degli impiegati civili dello Stato.
4. - Aritmetica bancaria e commerciale.

Roma, addì 15 settembre 1904.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il Ministro dell'Interno
GIOLITTI.

REGNO D'ITALIA

MINISTERO DELL' INTERNO

Direzione Generale della Sanità Pubblica

Bollettino sanitario settimanale del bestiame, n. 42, dal 10 al 16 ottobre 1904.

MALATTIA	PROVINCIA	CIRCONDARIO	COMUNE	Specie cui appartengono gli animali ammalati	Stalle o mandre riconosciute infette dopo l'ultimo bollettino	ANIMALI				
						precedentemente ammalati	caduti ammalati dal 10 al 16 ottobre 1904	guariti	morti o abbattuti	che restano ammalati
Carbonchio ematico	*Mantova*	Sermide	Magnacavallo . . .	bovina	1	—	1	—	1	—
	Lombardia				1	—	1	—	1	—
	Rovigo	Badia Polesine	Bagnolo	bovina	1	—	1	—	1	—
	Veneto				1	—	1	—	1	—
	Parma	Borgotaro	Bedonia	bovina	1	—	1	—	1	—
	Modena	Mirandola	Sanfelice.	»	1	—	1	—	1	—
	Emilia				2	—	2	—	2	—
	Perugia	Perugia	Città di Castello . .	bovina	1	—	1	—	1	—
	»	Spoleto	Gualdo Cattaneo . .	ovina	1	—	2	—	2	—
	Marche ed Umbria				2	—	3	—	3	—
	Roma	Roma	Roma	bovina	2	—	2	—	2	—
	»	Frosinone	Ferentino	»	1	—	1	—	1	—
	Lazio				3	—	3	—	3	—
	Campobasso	Larino	Larino.	bovina	1	—	1	—	1	—
	Foggia	Foggia	Cerignola	»	1	—	1	—	1	—
	Regione Meridionale Adriatica				2	—	2	—	2	—
	Caserta	Sora	Villa Santa Lucia .	bovina	1	—	1	—	1	—
	Napoli	Napoli	Napoli	»	2	—	2	—	2	—
	Avellino	Ariano di P.	Orsano.	suina	1	—	1	—	1	—
	Reggio Cal.	Reggio Cal.	Pellaro	bovina	1	—	2	—	2	—
	Regione Meridionale Mediterranea . .				5	—	6	—	6	—
	Catania	Catania	Catania	bovina	1	—	1	—	1	—
	Sicilia				1	—	1	—	1	—
	Cagliari	Lanusei	Baunei	bovina	1	—	1	—	1	—
	Sassari	Nuoro	Galtelli	caprina	1	—	22	—	7	15
	»	Alghero	Giave	ovina	—	1	—	—	—	1
	»	Nuoro	Oniferi	»	—	3	—	—	3	—
	Sardegna				2	4	23	—	11	16

MALATTIA	PROVINCIA	CIRCONDARIO	COMUNE	Specie cui appartengono gli animali ammalati	Stalle o mandre riconosciute infette dopo l'ultimo bollettino	ANIMALI precedentemente ammalati	caduti ammalati dal 10 al 16 ottobre 1904	guariti	morti o abbattuti	che restano ammalati
Carbonchio sintomatico	*Mantova*	Sermide	Sermide	bovina	1	—	2	—	1	1
		Lombardia			1	—	2	—	1	1
	Piacenza	Piacenza	Mortizza	bovina	1	—	1	—	1	—
		Emilia			1	—	1	—	1	—
	Sassari	Oristano	Escovedu	bovina	1	—	1	—	1	—
		Sardegna			1	—	1	—	1	—
Afta epizootica	*Cuneo*	Alba	Guarene	bovina	—	1	—	—	—	1
		Piemonte			—	1	—	—	—	1
	Milano	Lodi	Codogno	bovina	1	—	1	—	—	1
		Lombardia			1	—	1	—	—	1
	Arezzo	Arezzo	Arezzo	bovina	—	1	—	—	—	1
		Toscana			—	1	—	—	—	1
	Trapani	Trapani	Pantelleria	ovina	—	3	—	3	—	—
		Sicilia			—	3	—	3	—	—
Tubercolosi	*Ancona*	Ancona	Agugliano	bovina	1	—	1	—	1	—
		Marche ed Umbria			1	—	1	—	1	—
	Roma	Roma	Roma	bovina	2	—	2	—	2	—
		Lazio			2	—	2	—	2	—
	Foggia	San Severo	Vico Garganico	bovina	1	—	1	—	—	1
		Regione Meridionale Adriatica			1	—	1	—	—	1
Morva e Farcino	*Novara*	Novara	Arona	equina	—	1	—	—	—	1
	Torino	Pinerolo	Cernasco	»	—	2	—	—	—	2
	»	Torino	Torino	»	—	1	—	—	—	1
	Alessandria	Casale	Casale	»	—	1	—	—	—	1
		Piemonte			—	5	—	—	—	5
	Udine	San Pietro	San Pietro	equina	—	1	—	—	—	1
	»	Cividale	Moimacco	»	—	1	—	—	—	1
		Veneto			—	2	—	—	—	2
	Reggio Em.	Reggio Em.	Reggio Emilia	equina	1	—	1	—	1	—
		Emilia			1	—	1	—	1	—

MALATTIA	PROVINCIA	CIRCONDARIO	COMUNE	Specie cui appartengono gli animali ammalati	Stalle o mandre riconosciute infette dopo l'ultimo bollettino.	ANIMALI precedentemente ammalati	caduti ammalati dal 10 al 16 ottobre 1904	guariti	morti o abbattuti	che restano ammalati
Segue **Morva e Farcino**	*Firenze*	San Miniato	Capraia	equina	—	1	—	—	—	1
	Arezzo	Arezzo	Bucine	»	1	—	2	—	2	—
	Toscana				1	1	2	—	2	1
	Roma	Roma	Roma	equina	3	—	3	—	2	1
	»	Frosinone	Piperno	»	—	1	—	—	—	1
	Lazio				3	1	3	—	2	2
	Aquila	Aquila	Rocca di Mezzo . .	equina	—	4	—	—	—	4
	Bari	Bari	Fasano	»	2	—	2	—	2	—
	»	Barletta	Ruvo di P. . . .	»	—	1	—	—	1	—
	»	Altamura	Gravina	»	—	1	—	—	1	—
	Regione Meridionale Adriatica				2	6	2	—	4	4
	Caserta	Caserta	Capua	equina	—	5	—	—	—	5
	»	Nola	San Gennaro	»	—	1	—	—	—	1
	Regione Meridionale Mediterranea . .				—	6	—	—	—	6
	Trapani	Alcamo	Alcamo	equina	—	1	—	1	—	—
	Sicilia				—	1	—	1	—	—
Rabbia	*Torino*	Torino	Cuorgnè	canina	—	1	—	—	—	1
	Piemonte				—	1	—	—	—	1
	Chieti	Chieti	Guardiagrele . . .	equina	—	1	—	—	1	—
	Aquila	Sulmona	Sulmona	canina	—	1	—	—	1	—
	Regione Meridionale Adriatica				—	2	—	—	2	—
	Caserta	Caserta	Casagiove	canina	—	—	1	—	1	—
	Regione Meridionale Mediterranea . .				—	—	1	—	1	—
	Girgenti	Girgenti	Girgenti	canina	—	3	—	—	3	—
	»	»	Id.	caprina	—	1	—	—	1	—
	Sicilia				—	4	—	—	4	—
Rogna	*Macerata*	Camerino	Fiastra.	ovina	—	640	—	—	—	640
	Marche ed Umbria				—	640	—	—	—	640
	Aquila	Aquila	Caporciano	ovina	—	1696	—	—	—	1696
	»	»	Castel d'Ieri	»	—	541	—	—	—	541
	»	»	Collepietro	»	—	800	—	—	—	800
	»	»	Molina Aterno . . .	»	—	34	—	—	—	34
	»	»	Navelli	»	—	800	—	—	—	800
	»	»	Carapelle Calvisio .	»	—	1450	—	—	—	1450

MALATTIA	PROVINCIA	CIRCONDARIO	COMUNE	Specie cui appartengono gli animali ammalati.	Stalle o mandre riconosciute infette dopo l'ultimo bollettino.	ANIMALI precedentemente ammalati.	caduti ammalati dal 10 al 16 ottobre 1904	guariti	morti o abbattuti	che restano ammalati
Segne Rogna	*Aquila*	Avezzano	Avezzano	»	—	816	—	—	—	816
	»	»	Pescasseroli	»	—	230	—	—	—	230
	»	»	Ovindoli	»	—	124	—	—	—	124
	»	Cittaducale	Leonessa	»	—	4200	—	—	—	4200
	Regione Meridionale Adriatica				—	10885	—	—	—	10885
	Caserta	Sora	Picinisco	ovina	—	28	—	—	—	28
	Regione Meridionale Mediterranea . .				—	28	—	—	—	28
	Sassari	Nuoro	Galtelli	caprina	—	13	—	—	—	13
	Sardegna				—	13	—	—	—	13
Malattie infettive dei suini	*Pavia*	Mortara	Castelnovetto	—	1	5	—	—	—	5
	Bergamo	Bergamo	Bergamo	—	—	1	—	—	—	1
	»	»	Rosciate	—	2	—	2	—	1	1
	»	»	Nese	—	1	—	1	—	1	—
	»	Treviglio	Urgnano	—	—	1	—	—	—	1
	»	»	Romano	—	—	2	—	—	—	2
	Mantova	Mantova	Castelbelforte . . .	—	—	3	—	—	—	3
	»	Volta Monte	Goito	—	1	—	1	—	1	—
	Lombardia				5	12	4	—	3	13
	Belluno	Belluno	Mel	—	—	3	—	—	—	3
	Udine	Udine	Udine	—	1	—	1	—	1	—
	»	»	Pozzuolo	—	1	—	3	—	3	—
	»	»	Vanno	—	1	—	1	—	1	—
	»	»	Martignacco	—	—	44	—	30	14	—
	Treviso	Valdobbiadiene	Farra di S.	—	—	60	—	—	—	60
	»	»	Sermaglia	—	—	25	—	—	—	25
	»	»	Vidor	—	—	1	—	—	—	1
	»	Treviso	Breda di Piavo . . .	—	—	18	—	—	—	18
	Venezia	Chioggia	Chioggia	—	—	10	—	10	—	—
	»	»	Cavarzere	—	—	4	—	—	—	4
	»	Mestre	Mestre	—	—	2	—	—	—	2
	Rovigo	Adrà	Bottrighe	—	1	—	5	—	—	5
	»	Badia Polesine.	Trecento	—	2	—	2	—	—	2
	Padova	Padova	Saccolongo	—	—	1	—	—	—	1
	»	Monselice	Monselice	—	—	4	—	—	—	4
	Veneto				6	172	12	40	19	125

MALATTIA	PROVINCIA	CIRCONDARIO	COMUNE	Specie cui appartengono gli animali ammalati.	Stalle o mandre riconosciute infette dopo l'ultimo bollettino.	ANIMALI precedentemente ammalati.	caduti ammalati dal 10 al 16 ottobre 1904	guariti	morti o abbattuti	che restano ammalati
Segue **Malattie infettive dei suini**	*Piacenza*	Piacenza	Monticelli	—	—	10	—	—	—	10
	Parma	**Parma**	**Felino**	—	—	1	—	—	—	1
	»	Borgotaro	Berceto.	—	—	7	—	—	—	7
	Bologna	**Bologna**	Ansola di E. . . .	—	1	9	1	—	1	9
	»	»	Bazzano	—	—	1	—	1	—	—
	»	»	Castel d'Argile . .	—	—	2	—	—	—	2
	»	»	Crespellano.	—	—	1	—	—	—	1
	»	»	Castelfranco	—	3	—	5	—	2	3
	»	»	San Giov. in Persiceto	—	—	48	—	—	—	48
	»	»	Molinella.	—	1	—	1	—	1	—
	Reggio Emilia	Guastalla	Reggiolo.	—	—	6	—	—	1	5
	»	Reggio Emilia	Bibbiano	—	—	1	—	1	—	—
	»	»	Reggio Emilia . . .	—	—	5	—	—	4	1
	Modena	Mirandola	**Mirandola**	—	—	5	—	—	—	5
	»	»	Cavezzo	—	—	22	—	—	6	16
	»	Modena	Modena	—	3	—	6	—	6	—
	Ferrara	**Ferrara**	**Bondeno**	—	—	3	—	2	—	1
	»	»	Vigarano	—	1	—	10	—	4	6
	»	Cento	Cento	—	—	2	—	—	—	2
		Emilia			9	123	23	4	25	117
	Pisa	Pisa	Vecchiano.	—	—	2	—	2	—	—
	Arezzo	Arezzo	Arezzo	—	—	3	—	—	—	3
	Massa-Carr.	Castelnuovo	Castiglione	—	1	3	5	—	2	6
	Lucca	Lucca	Camaiore.	—	—	2	—	—	—	2
		Toscana			1	10	5	2	2	11
	Perugia	Perugia	Gubbio	—	—	17	—	—	—	17
	»	Rieti	Ascrea.	—	—	2	—	2	—	—
	»	»	Longone	—	—	8	—	4	4	—
	»	»	Varco Sabino. . . .	—	1	2	1	—	2	1
		Marche ed Umbria			1	29	1	6	6	18
	Aquila	Aquila	Castel d'Ieri	—	—	3	—	—	—	3
	»	Cittaducale	Borgocollefegato . .	—	—	27	—	—	—	27
	»	»	Fiamignano.	—	—	8	—	—	—	8
	»	Avezzano	Magliano de' Marsi.	—	—	16	—	—	—	16
	Foggia	Bovino	Panni	—	1	7	4	—	2	9
		Regione Meridionale Adriatica			1	61	4	—	2	63

MALATTIA	PROVINCIA	CIRCONDARIO	COMUNE	Specie cui appartengono gli animali ammalati.	Stalle e mandre riconosciute infette dopo l'ultimo bollettino.	ANIMALI precedentemente ammalati.	caduti ammalati dal 10 al 16 ottobre 1904	guariti	morti o abbattuti	che restano ammalati
Segue Malattie infettive dei suini	*Caserta*	Gaeta	Leta	—	1	—	3	—	3	—
	Benevento	Benevento	Bonea	—	—	2	—	—	—	2
	»	»	Airola	—	1	—	1	—	1	—
	»	S. Bar. in Galdo	S. Marco	—	5	5	17	6	3	13
	Avellino	S. Ang. dei L.	Monteverde	—	1	—	1	—	1	—
	»	»	Calitri	—	11	—	11	—	5	6
	Potenza	Lagonegro	Colobraro	—	—	10	—	—	3	7
	»	»	Fursi	—	—	1	—	1	—	—
	»	Melfi	Montemilone	—	1	60	20	—	17	63
	»	»	Palazzo San Gervasio	—	1	13	3	—	4	12
	»	Potenza	Palmira	—	1	4	2	—	2	4
	»	»	Trivigno	—	1	—	1	—	1	—
	»	»	Vaglio	—	1	7	6	—	3	10
	Cosenza	Castrovillari	Papasiduo	—	—	1	—	—	—	1
	Regione Meridionale Mediterranea . .				24	103	65	7	43	118
Barbone dei bufali	*Caserta*	Caeta	Sessa	bufalina	1	2	26	2	18	8
	Regione Meridionale Mediterranea . .				1	2	26	2	18	8
	Cagliari	Oristano	Bortigali	bufolina	1	—	1	—	1	—
	Sardegna				1	—	1	—	1	—
Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre	*Perugia*	Rieti	Collalto	caprina	—	60	—	—	—	60
	»	Spoleto	Norcia	ovina	1	35	4	—	—	39
	»	Terni	Preci	»	—	193	—	—	—	193
	Marche ed Umbria				1	288	4	—	—	292
	Roma	Roma	Roma	ovina	—	2000	—	—	—	2000
	»	»	Civitella San Paolo .	»	—	21	—	5	—	16
	»	Vellotri	Gorga	caprina	—	30	—	10	—	20
	Lazio				—	251	—	15	—	2036
	Aquila	Cittaducale	Amatrice.	ovina	—	694	—	—	—	694
	Campobasso	Isernia	Montaquila . . .	caprina	2	8	5	—	—	13
	Regione Meridionale Adriatica				2	702	5	—	—	707

RIEPILOGO.

	Specie cui appartengono gli animali ammalati	Stalle o mandre riconosciute infette dopo l'ultimo bollettino.	ANIMALI precedentemente ammalati.	caduti ammalati dal 10 al 16 ottobre 1904	guariti	morti o abbattuti	che restano ammalati
Carbonchio ematico	bovina	16	—	17	—	17	—
	ovina	1	4	2	—	5	1
	caprina	1	—	22	—	7	15
	suina	1	—	1	—	1	—
	—	**19**	**4**	**42**	—	**30**	**16**
Carbonchio sintomatico	bovina	**3**	—	**4**	—	**3**	**1**
Afta epizootica	bovina	1	2	1	—	—	3
	ovina	—	3	—	3	—	—
	—	**1**	**5**	**1**	**3**	—	**3**
Tubercolosi	bovina	**4**	—	**4**	—	**3**	**1**
Morva e farcino	equina	**7**	**22**	**8**	**1**	**9**	**20**
Rabbia	canina	—	5	1	—	5	1
	equina	—	1	—	—	1	—
	caprina	—	1	—	—	1	—
	—	—	**7**	**1**	—	**7**	**1**
Rogna	ovina	—	11053	—	—	—	11053
	caprina	—	13	—	—	—	13
	—	—	**11066**	—	—	—	**11066**
Malattie infettive dei suini	—	**47**	**510**	**115**	**59**	**101**	**465**
Barbone dei bufali	bufalina	**2**	**2**	**27**	**2**	**19**	**8**
Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre	ovina	1	2943	4	5	—	2942
	caprina	2	98	5	10	—	93
	—	**3**	**3041**	**9**	**15**	—	**3035**

Stato sanitario del bestiame in alcuni paesi esteri - Notizie

TIROLO E VORARLBERG.
Dal 10 al 17 ottobre 1904.

MALATTIE	N. dei Comuni infetti	N. dei casolari e pascoli infetti	N. degli animali esistenti nella località infett., e sospetti d'infezione	N. di animali ammalati
a) TIROLO.				
Rogna ovina e caprina	1	2	15	7
Carbonchio sintomatico	1	1	8	1
Mal rossino	5	8	162	12
Peste suina	—	—	—	—
b) VORARLBERG.				
Rapporto negativo	—	—	—	—

AUSTRIA — *Dal 14 al 21 ottobre 1904.*

	Località infette	Corti o poderi infetti
Afta epizootica	111	1352
Carbonchio ematico	11	44
Pleuropulmonite essudativa cont.	—	—
Morva e farcino	21	26
Vaiuolo	—	—
Rogna	35	62
Carbonchio sintomatico	2	2
Mal rossino	102	537
Setticemia e peste suina	189	1374
Morbo coitale maligno	—	—
Esantema vesc. degli org. genit.	8	34
Rabbia	10	22

UNGHERIA — *Dal 13 al 19 ottobre 1904.*

	Località infette	Poderi infetti
Carbonchio ematico	20	42
Rabbia	42	42
Morva e farcino	33	38
Afta epizootica	278	1654
Pleuropulmonite essudativa cont.	—	—
Vaiuolo	34	92
Esantema vesc. degli org. genit.	11	26
Rogna	116	218
Mal rossino	430	1407
Setticemia dei suini	1153	—

SERBIA — *Dal 24 settembre al 1° ottobre 1904.*

	ANIMALI					
	precedentemente ammalati	caduti ammalati	morti	uccisi	guariti	che restano ammalati
Vaiuolo ovino	14	—	—	—	—	14
Peste suina	—	—	—	—	—	—
Rabbia	—	1	—	1	—	—

BULGARIA. — *Dal 29 settembre al 7 ottobre 1904.*

	N. dei distretti infetti	N. dei comuni infetti
Rabbia	5	9
Carbonchio ematico	2	2
Angina infettiva	4	4
Mal rossino	1	1
Colera dei suini	4	6
Morva	1	1
Vaiuolo ovino	2	2

BULGARIA. — *Dal 7 al 14 ottobre 1904.*

Rabbia	1	3
Carbonchio ematico	2	2
Angina infettiva	2	2
Rogna ovina	1	1
Colera dei suini	4	7
Morva	2	2
Vaiuolo ovino	6	10

BELGIO. — *Dal 16 al 30 settembre 1904.*

	Numero delle provincie infette	Numero dei comuni infetti	Numero dei casi
Afta epizootica	—	—	—
Rabbia	—	—	—
Carbonchio ematico	7	—	7
Carbonchio sintomatico	7	—	7
Zoppina ovina	—	—	—
Rogna ovina	—	—	—

OLANDA — *Settembre 1904.*

	Numero degli animali	Numero dei proprietari
Peste bovina	—	—
Pleuropulmonite essudativa cont.	—	—
Afta epizootica	—	—
Morva e farcino	1	1
Rogna	53	10
Vaiuolo ovino	—	—
Zoppina ovina	24	5
Mal rossino	142	9
Trichinosi dei suini	—	—
Carbonchio ematico	46	43
Rabbia: dei cani e gatti	—	—
Rabbia: degli altri animali	—	—

DANIMARCA — *Settembre 1904.*

Carbonchio ematico	N. dei casi	9
Afta epizootica	»	—
Vaiuolo ovino	»	—
Zoppina ovina	»	—
Rogna ovina	»	—
Morbo coitale maligno	»	3
Morva	»	2
Febbre catarrale maligna	»	7
Peste bovina	»	—
Peste porcina: forma acuta	»	—
Peste porcina: forma cronica (enterite caseosa)	»	—
Mal rossino: forma acuta	»	1
Mal rossino: forma cronica	»	16
Mal rossino: forma cutanea, urticaria febbrile	»	—

GRAN BRETAGNA.

	Carbonchio ematico		Afta epizootica		Morva e farcino		Rabbia		Colera dei suini	
	Località infette	Animali infetti	Località infette	Animali infetti	Località infette	Animali infetti	Casi denunziati: Cani	Casi denunziati: Altri animali	Località infette	Porci uccisi perchè infetti o sospetti
Settimana dal 9 al 15 ottobre 1904	22	22	—	—	28	41	—	—	8	78
Periodo corrispondente nel 1903	15	19	—	—	27	56	—	—	19	52
Periodo corrispondente nel 1902	6	9	—	—	19	36	—	—	26	104
Periodo corrispondente nel 1901	13	16	—	—	27	47	—	—	23	55
Totale per 42 settimane del 1904	814	1255	—	—	1270	2233	—	—	1068	5005
Periodo corrispondente nel 1903	617	930	—	—	1215	2071	—	—	1241	6469
Periodo corrispondente nel 1902	541	860	1	120	946	1706	12	11	1378	6470
Periodo corrispondente nel 1901	504	713	12	669	1129	1945	1	1	2875	13939

Provincie russe del Transcaucaso e Caucaso settentrionale — Luglio 1904.

PROVINCIE E TERRITORI	Malattie	N. delle località inf.	ANIMALI: precedentemente ammalati	Caduti ammalati	Morti	Uccisi	Guariti	Che restano ammalati
Prov. di Tiflis	peste bov.	11	—	490	271	219	—	—
Id. Elisabetpol	»	24	—	1108	104	1004	—	—
Id. Baku	»	7	—	31	21	10	—	—
Id. Erivan	»	17	—	515	148	367	—	—
Id. id.	afta epiz.	6	255	83	—	—	338	—
Id. Baku	»	47	440	3679	—	—	3696	423
Id. Kars	peste bov.	16	—	390	282	108	—	—
Id. Zakatali	»	3	—	30	6	24	—	—
Id. Kutais	»	19	—	590	229	594	—	—
Id. id.	carb. em.	10	—	32	29	—	3	—
Id. Batum	»	1	—	1	1	—	—	—
Id Daghestan	afta epiz.	3	207	167	—	—	335	39
Id. Mar Nero	carb. em.	1	—	1	1	—	—	—
Totali		165	902	7117	1092	2326	1372	462

MINISTERO DI AGRICOLTURA, IND. E COMMERCIO

Divieto d'esportazione.

Essendo stata accertata la presenza della fillossera nei comuni di Brescia, in provincia di Brescia, e di Adernò, in provincia di Catania, è stato, con decreti odierni, esteso a detti comuni il divieto di esportazione di talune materie indicate alle lettere *a*, *b*, *c* del testo unico delle leggi antifillosseriche.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione Generale del Debito Pubblico

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (1ª *Pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 0[0 cioè: N. 752,861 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale, per L. 5, al nome di Aprosio *Vincenza* fu Secondo, minore, sotto la tutela di Aprosio Vincenzo, domiciliato a Valle-Crosia (Porto Maurizio), fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi ad Aprosio *Maria vulgo Vincenza* fu Secondo, minore, ecc., come sopra, vera proprietaria della rendita stessa.

A' termini dell'articolo 72 del Regolamento sul Debito Pubblico si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 28 ottobre 1904.

Il Direttore Generale
MANCIOLI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (1ª *Pubblicazione*).

Si è dichiarato che le rendite seguenti del Consolidato 5 0[0, cioè: N. 918,797 e N. 1,216,595 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale, rispettivamente per L. 25 e 40, al nome di Savio *Carlo* di Giovanni, minore, sotto la patria potestà del padre, domiciliato in Recco (Genova), furono così intestate per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè dovevano invece intestarsi a Savio *Gian Carlo Patroclo* di Giovanni, minore, ecc., come sopra, vero proprietario delle rendite stesse.

A' termini dell'articolo 72 del Regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di dette iscrizioni nel modo richiesto.

Roma, il 28 ottobre 1904.

Il Direttore Generale
MANCIOLI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (1ª *Pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 0[0, cioè: N. 1,183,275 d'inscrizione sui registri della Direzione Generale per L. 345, al nome di Signorini Adriana, *Cttavio*, Mario, Augusto e Paolo fu Giovanni, minori, sotto la patria potestà della madre Ottavi Carolina ved. Signorini Giovanni, domiciliati in Casale Monferrato, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Signorini Adriana, *Piero*, Mario, Augusto e Paolo fu Giovanni, minori, ecc. (come sopra), veri proprietari della rendita stessa.

A' termini dell'articolo 72 del Regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 28 ottobre 1904.

Il Direttore Generale
MANCIOLI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (2ª *Pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 0[0, cioè: N. 1,078,765 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale, per L. 5, al nome di Jnno Maria di *Vincenzo*, minore, sotto la patria potestà del padre, domiciliata in Napoli, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Jnno Maria di *Giuseppe*, minore, ecc, come sopra, vera proprietaria della rendita stessa.

A' termini dell'articolo 72 del Regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 18 ottobre 1904.

Il Direttore Generale
MANCIOLI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (2ª *Pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 0[0 cioè: N. 1,205,716 d'inscrizione sui registri della Direzione Generale per L. 50 al nome di *Faticante* Maria fu Giuseppe, minore, sotto la patria potestà della madre Cafieri Filomena, domiciliata in Napoli, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a *Fatigante* Maria fu Giuseppe, minore ecc., vera proprietaria della rendita stessa.

A' termini dell'art. 72 del Regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 18 ottobre 1904.

Il Direttore Generale
MANCIOLI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (2ª *Pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 0[0, cioè: N. 1,302,281 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale per L. 170, al nome di Pastore *Eugenia* di Giovanni, minore, sotto la patria potestà del padre, domiciliata in Acqui (Alessandria), fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Pastore *Adele-Andreina-Eugenia* di Giovanni, minore, ecc, come sopra, vera proprietaria della rendita stessa.

A' termini dell'articolo 72 del Regolamento sul Debito Pubblico si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 18 ottobre 1904.

Il Direttore Generale
MANCIOLI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (2ª *Pubblicazione*).

Si è dichiarato che le rendite seguenti del Consolidato 5 0[0, cioè: Numeri 1,179,063-1,159,243-1,038,348 d'inscrizione sui registri della Direzione Generale, per L. 60-5-45, rispettivamente, tutte al nome di Faraggiana Francesco di Giuseppe, minore sotto la patria potestà del padre, domiciliato a Levanto (Genova), furono così intestate per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè dovevano invece intestarsi a Faraggiana Francesco *Alessandro* di Giuseppe minore ecc., come sopra, vero proprietario delle rendite stesse.

A' termini dell'articolo 72 del Regolamento sul Debito Pubblico si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di dette iscrizioni nel modo richiesto.

Roma, il 18 ottobre 1904.

Il Direttore Generale
MANCIOLI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (2ª *Pubblicazione*).

Si è dichiarato che le rendite seguenti del Consolidato 5 0[0, cioè: N. 1,097,350 e N. 1,097,351 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale per L. 60 e L. 25 rispettivamente, intestate a Mainini *Elvira*, Carlotta ed Irene fu Gaetano, minori, sotto la patria potestà della madre Luoni Giuseppina fu Carlo vedova di Mainini Gaetano domiciliato a Castellanza (Milano), libero il primo e vincolato il secondo di usufrutto vitalizio a favore di Luoni Giuseppina fu Carlo vedova Mainini, furono così intestate per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè dovevano invece intestarsi a Mainini *Elvezia*, Carlotta ed Irene ecc. come sopra, vere proprietarie delle rendite stesse.

A' termini dell'articolo 72 del Regolamento sul Debito Pubblico si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di dette iscrizioni nel modo richiesto.

Roma, il 18 ottobre 1904.

Il Direttore Generale
MANCIOLI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (2ª *Pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 0[0, cioè: N. 1,277,435 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale per L. 335, al nome di *Barella Catterina, Giulio,* Emanuele ed Elisa di Giovanni Battista, minori, sotto la patria potestà, domiciliati in Napoli, vincolata d'usufrutto a favore di Barella Giovanni Battista fu Giuseppe, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a *Barella Giuseppina-Caterina, Giulio o Maurizio-Giulio,* Emanuele ed Elisa di Giovanni Battista, ecc., ecc., veri proprietari della rendita stessa.

A' termini dell'articolo 72 del Regolamento sul Debito Pubblico,

si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 18 ottobre 1904.

Il Direttore Generale
MANCIOLI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (2ª *Pubblicazione*).

Si è dichiarato che le rendite seguenti del Consolidato 5 0|0, cioè: N. 742,737 e N. 1,072,155 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale per L. 60 e 75 rispettivamente la 1ª al nome di Corradi *Guglielmo*, *Noemi*, *Libia* e Iole del fu Carlo, minori sotto la patria potestà della loro genitrice Giovannina Gozzi, domiciliati a Torino; la 2ª al nome di Corradi *Giulio-Guglielmo Noemi*, *nubile*, *Libia* e Iole fu Carlo, le due ultime minori, sotto la patria potestà della madre Gozzi Gioannina fu Giuseppe, domiciliati in Torino, eredi indivisi del detto loro padre, furono così intestate per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè dovevano invece intestarsi entrambe a Corradi *Giulio-Guglielmo*, *Noemi*, *nubile*, *Francesca-Lidia* e Iole fu Carlo, le due ultime minori sotto la patria potestà della madre Gozzi Giovannina fu Giuseppe, domiciliati a Torino, eredi indivisi del detto loro padre, veri proprietari delle rendite stesse.

A' termini dell'articolo 72 del Regolamento sul Debito Pubblico si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di dette iscrizioni nel modo richiesto.

Roma, il 18 ottobre 1904.

Il Direttore Generale
MANCIOLI.

AVVISO PER SMARRIMENTO DI RICEVUTA (3ª *Pubblicazione*)

Si è dichiarato lo smarrimento della ricevuta a stampa n. 52 rilasciata dalla Intendenza di Finanza di Palermo in data 7 luglio 1904, al sig. Seminara Enrico fu Gio. Battista pel deposito da lui fatto di cinque titoli provvisori del Debito Comuni di Sicilia, per la complessiva rendita di L. 252.

Si diffida chiunque possa averne interesse, che, eseguite le pubblicazioni previste dall' articolo 334 del Regolamento sul Debito Pubblico 8 ottobre 1870, senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati i nuovi titoli al detto sig. Seminara, senza obbligo della esibizione della ricevuta smarrita la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, il 5 ottobre 1904.

Il Direttore Generale
MANCIOLI.

AVVISO PER SMARRIMENTO DI RICEVUTA (3ª *Pubblicazione*).

Si è dichiarato lo smarrimento della ricevuta rilasciata il 17 settembre 1903 dall'Intendenza di finanza di Messina, N. 838|1655 e N. 123 di ricevuta per il deposito dei seguenti titoli:

N. 723,663 di L. 20
N. 757,083 di L. 50
N. 762,922 di L. 10

esibiti dal signor Interdonato Girolamo fu Pasquale per essere muniti del mezzo foglio di compartimenti semestrali.

Si diffida chiunque possa avervi intereresse che a' termini dell'art. 334 del Regolamento sul Debito Pubblico, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, ove non intervengano opposizioni, saranno consegnati al signor Rosario Chirico fu Vincenzo i detti titoli senza l'esibizione della ricevuta smarrita la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, il 29 settembre 1904.

Il Direttore Generale
MANCIOLI.

Direzione Generale del Tesoro (*Divisione Portafoglio*)

Il prezzo medio del cambio pei certificati di pagamento dei dazi doganali d' importazione è fissato per oggi 29 ottobre in lire 100.00.

AVVERTENZA.

La media del cambio odierno, essendo di L. 99.98 e, quindi, non superiore alla pari, pel rilascio dei certificati dei dazi doganali del giorno 29, occorre il versamento in valuta in ragione di L. 100 per 100.

MINISTERO DI AGRICOLTURA, IND. E COMMERCIO

Divisione Industria e Commercio

Media dei corsi dei Consolidati negoziati a contanti nelle varie Borse del Regno, determinata di accordo fra il Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio e il Ministero del Tesoro *(Divisione Portafoglio).*

28 ottobre 1904

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Senza cedola	Al netto degl'interessi maturati a tutt'oggi
5 % *lordo*	103,80 38	101,80 38	102,49 94
4 % *netto*	103 64 17	101,64 17	102,33 73
3 1/2 % *netto*	101,66 04	99,91 04	100,51 91
3 % *lordo*	73,30	72,10	73,11 55

CONCORSI

MINISTERO DELLA ISTRUZIONE PUBBLICA

Direzione Generale delle Antichità e Belle Arti

È aperto il concorso al posto di professore aggiunto per la scenografia, vacante nel R. Istituto di belle arti di Bologna, con lo stipendio annuo di L. 1500.

L'eletto del concorso sarà nominato per un biennio, trascorso il quale potrà essere confermato stabilmente.

Il concorso è per titoli.

Coloro che desiderano prendervi parte debbono presentare domanda, scritta su carta bollata da una lira, al Ministero della Pubblica Istruzione in Roma (Direzione generale delle antichità e belle arti) non più tardi del 25 novembre p. v. indicando con precisione il loro domicilio, e allegando alla domanda stessa i seguenti documenti debitamente legalizzati:

a) certificato di nascita;
b) certificato di penalità;
c) certificato di buona condotta;
d) certificato di sana costituzione fisica.

Questi tre ultimi certificati non debbono essere di data anteriore al 15 ottobre 1904.

La dimanda dovrà inoltre essere avvalorata dai titoli del concorrente, cioè documenti e saggi (fotografie, disegni, ecc.) i quali valgano a dimostrare la perizia del concorrente nell'arte della scenografia.

Di questi titoli si dovrà mandare al Ministero un esatto elenco.

Roma, 23 ottobre 1904.

Il Ministro
ORLANDO.

***CONCORSO** al posto di maestro aggiunto nella R. Scuola di recitazione di Santa Cecilia in Roma.*

È aperto il concorso per titoli al posto di maestro aggiunto nella R. Scuola di recitazione di Santa Cecilia in Roma, con l'annuo stipendio di L. 1200 (milleduecento) e con l'obbligo di impartire anche l'insegnamento della lingua italiana e nozioni di storia e geografia.

Il giudizio del concorso avrà luogo in Roma presso il Ministero della pubblica istruzione.

Le domande in carta da bollo da L. 1, corredate dei titoli dei concorrenti ed accompagnate dalle fedi di nascita, di buona condotta, di penalità e di sana costituzione fisica (queste tre ultime di data recente e debitamente legalizzate) dovranno essere presentate al Ministero (Direzione Generale per le belle arti) non più tardi del 15 novembre 1904.

I concorrenti debbono indicare nella domanda il loro domicilio ed unire ad essa un elenco esatto di tutti i titoli presentati al concorso.

Roma, 28 ottobre 1904.

Il Ministro
ORLANDO.

Parte non Ufficiale

DIARIO ESTERO

Come era a sperarsi, le ultime ventiquattro ore hanno portato un cangiamento benefico nel conflitto anglo-russo per l'incidente di Hull. Innanzi alla fermezza della popolazione e del Governo inglese, innanzi al concentramento delle squadre inglesi, la Russia ha compreso che non era più il caso di dilazionare una soluzione, e, grazie ai buoni uffici della Francia, l'incidente fu virtualmente risolto, avendo i Governi russo ed inglese accettato che si proceda ad un'inchiesta, per vedere su chi cade la responsabilità del bombardamento e punire i colpevoli.

Intanto la flotta russa non prosegue per la sua rotta e ieri stesso il Governo di Pietroburgo ufficialmente fece sapere al *Foreign Office* che aveva dato ordine all'ammiraglio Rodjetswensky di non muoversi da Vigo, fino a quando l'inchiesta, che deve essere fatta con grande sollecitudine, non sia terminata.

Le modalità dell'inchiesta non sono ancora fissate, ma essa verrà eseguita conformemente alle prescrizioni degli articoli 9 e 32 del regolamento della Corte arbitrale dell'Aja, secondo i quali i punti in litigio potranno essere sottoposti ad uno o due arbitri, che ne scelgono poi un terzo.

La Russia aveva dato soddisfazione ai due primi punti della Nota inglese relativi all'indennizzo ed al rammarico da esprimere; il terzo punto, quello del castigo da infliggere agli ufficiali russi responsabili, non può essere risoluto che in seguito alla inchiesta, e circa il quarto, cioè le garanzie affinchè fatti simili a quelli di Hull non abbiano più a verificarsi, se ne parlerà dopo il risultato dell'inchiesta stessa.

Intanto l'ambasciatore del Giappone a Londra in un colloquio avuto con un giornalista, ed i cui particolari i lettori troveranno nei dispacci *Stefani*, smentisce nel modo più assoluto la presenza di torpediniere giapponesi nel Mare del Nord.

Degno di grandissima nota è l'importante discorso pronunciato ieri dal primo ministro dell'Inghilterra, lord Balfour, a Sauthampton.

Il telegrafo ce ne trasmette il seguente sunto:

« Lord Balfour ha dichiarato, che, per quanto egli poteva giudicarne, la dolorosa tragedia del mare del Nord non provocherà una di quelle grandi lotte tra le nazioni che, quantunque siano di tanto in tanto necessarie, pure lasciano sempre traccie deplorevoli e ritardano inevitabilmente il progresso dell'umanità e della civiltà.

Ha soggiunto che non è possibile che una guerra fra due grandi paesi venga dichiarata senza che ne derivino grandi rischi.

Vi è sempre un pericolo pei neutri.

Ma chi fino a lunedì passato pensava che fra i pericoli che corrono i neutri v'era quello di ricevere dei colpi di fucile e d'essere affondati durante l'esecuzione di un lavoro pacifico?

Se mai uomo potesse prevedere una simile tragedia, una flotta belligerante diventerebbe il flagello contro il quale i neutri dovrebbero coalizzarsi. Bisognerebbe dare la caccia, distruggere qualunque flotta che concepisse i suoi diritti come li ha concepiti l'ammiraglio russo.

Il primo ministro Balfour attaccò poi vivacemente l'ammiraglio Rodjetswensky dicendo che trova assurda la sua asserzione che una flottiglia di pescatori partecipasse ad operazioni di guerra e che si trattasse di un attacco di torpediniere.

La torpediniera giapponese più vicina - disse Balfour - si trova a quattordicimila miglia dal Mare del Nord.

Balfour si espresse invece con parole cortesi riguardo al Governo russo, il quale comprese sempre la gravità della crisi, fece sempre tutto il possibile per diminuirla, diede ordini per impedire il rinnovarsi di una simile tragedia, espresse immediatamente il suo profondo rammarico e la sua simpatia, promise di pagare le più larghe indennità, ordinò il ritorno a Vigo della flotta implicata nell'incidente e dichiarò che gli ufficiali responsabili non si recheranno nell'Estremo Oriente.

Balfour soggiunse che la versione inglese dell'incidente è in contraddizione con la versione russa: perciò l'Inghilterra e la Russia si sono poste d'accordo per affidare il compito di verificare i fatti alla Commissione internazionale prevista dalla Convenzione dell'Aja.

La Commissione accerterà la responsabilità, ed adeguate sanzioni penali colpiranno i colpevoli.

L'Inghilterra compierà parallelamente un'inchiesta particolare, che sarà fatta dal Ministero del commercio.

Balfour dichiara che l'Inghilterra parla in nome di tutte le potenze neutrali interessate alla libertà delle strade commerciali in Europa e nell'Estremo Oriente. I neutri - disse egli - non possono permettere all'ammiraglio Rodjetswenski di continuare impunemente la sua rotta dopo una simile tragedia ».

* * *

Domani deve aver luogo la visita del Re Pietro di Serbia al Principe di Bulgaria, ed a Sofia i preparativi per ricevere l'augusto ospite sono grandissimi.

Il corrispondente da Belgrado alla *Zeit* di Vienna ha avuto, in proposito, una intervista con uno dei Ministri serbi, e questi gli dichiarò che il viaggio non ha maggiore importanza politica di quanta ne abbia avuta la visita fatta a suo tempo dal principe Ferdinando a Nisch. Si tratta solo di un atto di cortesia con cui re Pietro restituisce la visita del principe Ferdinando. Forse il Governo bulgaro ci tiene a far passare quella di re Pietro per una visita di presentazione, ma il Governo serbo non intende considerarla che come una cortese formalità. Il corrispondente domandò se i recenti avvenimenti di Macedonia abbiano influito sulla determinazione di re Pietro. Il ministro rispose negativamente; soggiunse, però, non essere impossibile un turbamento dei rapporti amichevoli fra i due Stati, qualora i bulgari continuassero a massacrare i serbi in Macedonia, quantunque egli stesso sia convinto che la Bulgaria ufficiale è estranea a quegli assassinî, e che anche ogni bulgaro di buon senso li disapprovi. Il ministro disse ancora essere sua opinione che gli assassinî vengano favoriti dall'Austria per impedire un riavvicinamento serbo-bulgaro che per molti è uno spino nell'occhio.

*
* *

Si telegrafa da Londra:

« Il console britannico di Panama manda al *Foreign Office* il suo primo rapporto consolare sulle condizioni economiche e politiche della nuova repubblica. Dopo aver riassunto gli avvenimenti che condussero al distacco del Panama dalla repubblica di Colombia, il console afferma che, in seguito alla cessione agli Stati Uniti di una zona di cinque miglia ad ogni lato del canale, gli Stati Uniti si sono praticamente impadroniti del paese. La zona ceduta esclude le città di Panama e di Colon, ma comprende i porti commerciali dei due centri, di modo che tutto il commercio della regione, oltre che quello del canale, passerà nelle mani della Confederazione nord-americana, che ha già preso possesso del canale e della zona neutrale impiantandovi subito gli uffici doganali con le tariffe vigenti nei territori della Confederazione.

La repubblica ha attualmente una superficie di 31,000 chilometri quadrati, e una popolazione di 310,000 abitanti di varie razze ».

NOTIZIE VARIE

ITALIA.

R. Scuola di studî applicati al commercio. — La Camera di commercio di Roma, aderendo alle vive premure di S. E. il Ministro Rava e della Giunta di vigilanza, ha deliberato di stanziare la somma di L. 500,000 per la costruzione o l'acquisto di un palazzo, da destinare come sede della R. Scuola media di studî applicata al commercio.

Ha deliberato altresì di elevare la somma del suo contributo annuo pel mantenimento della Scuola stessa da L. 15,000 a L. 20,000.

È questo un nuovo titolo di benemerenza della Camera di commercio di Roma, mercè la quale fiorirà un Istituto da cui molti si ripromettono gli studî e il commercio della capitale.

Nelle Poste e Telegrafi. — Una circolare del Ministero delle Poste e dei Telegrafi dopo aver rilevato che spesso per parte dei funzionari dipendenti da altri Ministeri, gli ispettori telegrafici di sezione siano richiesti del loro intervento in Commissioni incaricate di studi, d'inchieste e della sorveglianza di servizi dipendenti da impianti elettrici, e che siano anche invitati a procedere a collaudi di impianti telefonici, di parafulmini, d'impianti elettrici in genere e così via, raccomanda che detti Ispettori non abbiano ad essere distolti dalle loro occupazioni essenziali.

La circolare raccomanda inoltre che alle richieste gli Ispettori rispondano sempre negativamente, potendo le altre Amministrazioni richiedere invece l'intervento di quella del Genio civile.

La radiotelegrafia coll'Argentina. — Un telegramma da Livorno al *Corriere della sera* reca che, vinte tutte le difficoltà sollevate dalla Repubblica Argentina per il servizio radiotelegrafico Marconi tra essa e l'Italia, saranno quanto prima ripresi i lavori d'impianto della stazione di Coltano, tra Livorno e Pisa. Il marchese Solari, nuovo direttore del servizio radiotelegrafico, andrà a Spezia per disporre per la costruzione dei relativi apparecchi.

Beneficenza. — Ad Hartford, nello Stato del Maine (America del Nord), si è pubblicato giorni sono il testamento di miss Maria Anna Terry - morta nubile a 35 anni, a Venezia, l'8 dello scorso settembre - dal quale risulta che ella lasciò a quell'ospedale civile la somma di circa 500 mila sterline.

Marina mercantile. — Il 27 corr. è giunto a Barcellona il *Duca di Galliera*, della Veloce, e da Penang il *Capri*, della N. G. I.

TELEGRAMMI

(Agenzia Stefani)

VIENNA, 28. — La *Wiener Zeitung* pubblica lettere autografe dell'Imperatore Francesco Giuseppe, colle quali sono esonerati dalle loro funzioni il ministro per le finanze, Boehm de Bawerck ed il ministro per l'agricoltura, barone Giovanelli, e sono nominati il capo-sezione Kosel ministro per le finanze, il conte Ferdinando Buquoy ministro per l'agricoltura ed il prof. Randa ministro senza portafoglio.

BREST, 28 — Una nave, con bandiera russa, che ha l'apparenza di un incrociatore, è entrata in rada e si è ancorata presso le navi della squadra francese.

LONDRA, 28. — Un dispaccio da Gibilterra ai giornali dice che gli incrociatori inglesi *Suffolk, Lancaster, Hermes* e *Doris* sono partiti per Vigo.

POLA, 28. — La squadra inglese è partita la scorsa notte.

BUDAPEST, 28. *Camera dei Deputati.* — Il ministro delle finanze, dott. Luckacs, presenta il bilancio preventivo per il 1905.

Le spese ordinarie sono previste in corone 1,067,865,273, le entrate ordinarie in corone 1,101,557,267; le spese straordinarie in 170,016,145 corone e le entrate straordinarie in corone 136,552,582.

NEW-YORK, 28. — Un incendio è scoppiato stamane a sud di Brooklyn ed ha distrutto i magazzini della *Bush Terminal Company*, le navi americane *Nebraskan* ed *Arizonan* e la nave italiana *Città di Palermo*.

S'ignora la sorte degli equipaggi.

COPENAGHEN, 28. — Il *Ritzau Bureau* ha da Gefle: Su domanda del Governo svedese, il capitano e l'equipaggio del vapore svedese *Aldebaran*, che, a quanto afferma il capitano, fu cannoneggiato venerdì scorso da un incrociatore russo furono interrogati dalla polizia.

Tutti hanno detto di essere convinti che l'incrociatore tirava a palla.

Hanno aggiunto che si vedevano scoppiare le granate in aria ed ai fianchi dell'*Aldebaran*. La distanza che separava l'incrociatore russo dal vapore svedese era di un mezzo miglio marino. È impossibile che i russi non abbiano veduto chiaramente la bandiera svedese.

Il capitano e l'equipaggio hanno fatto la loro deposizione col vincolo del giuramento.

LONDRA, 28. — Secondo alcuni giornali l'ambasciatore francese, Cambon, è stato presente stamane, durante quasi tutta la conferenza fra il ministro degli affari esteri, marchese di Lansdowne, e l'ambasciatore russo, conte di Beckendorff.

GIBILTERRA, 28. — L'incrociatore inglese *Hermes* è l'unico partito per Vigo. Gli incrociatori *Lancaster*, *Suffolk*, *Endimyon* e *Theseus* sono partiti in direzione ovest. Il resto della squadra rimane a Gibilterra.

PIETROBURGO, 28. — Vi sono sintomi di miglioramento nella situazione del conflitto coll'Inghilterra. Nei circoli bene informati si accenna alla possibilità che venga nominata una Commissione mista d'inchiesta, la quale debba poi rimettere la decisione ad un terzo.

Il ministro degli affari esteri, conte di Lamsdorff, è stato ricevuto stamane dallo Czar a Tsarskoje Selo.

NEW-YORK, 28. — Il *policeman* che ha segnalato l'incendio a sud di Brooklyn, è scomparso. Si crede che egli sia rimasto morto. I danni prodotti dall'incendio sono calcolati ad un milione di dollari. Fra i vapori che sono rimasti distrutti si trova anche l'*American*, di una Compagnia di navigazione degli Stati Uniti.

COPENAGHEN, 28. — A proposito di un telegramma da Tokio, in data di ieri, allo *Standard*, circa l'attitudine della Danimarca riguardo alla flotta del Baltico, l'*Agenzia telegrafica Ritzau*, dopo avere assunto informazioni, si dice in grado di poter dichiarare che la Danimarca osservò strettissimamente le regole della neutralità stabilite nel Regno e che norrispondono ai provvedimenti presi dalla Svezia e Norvegia.

L'*Agenzia telegrafica Ritzau* soggiunge che non soltanto nessuna della nave della squadra russa si rifornì di carbone in verun porto danese, ma nemmeno una nave con carico di carbone per la Russia, fu spedita da un porto qualsiasi della Danimarca.

PARIGI, 28. — *Camera dei Deputati*. — Si discutono le interpellanze relative all'esercito.

Rousset, nazionalista, accusa il Ministro della Guerra, generale André, citando i fatti, di favorire gli ufficiali prevaricatori ed antimilitaristi, a detrimento degli ufficiali patrioti. Dice che il comandante della scuola dei sottufficiali, che organizzava la delazione fra i suoi allievi e che permise fosse tenuta nella scuola una conferenza antimilitarista, fu poi nominato comandante militare del Palazzo Borbone.

Brisson, interrompendo, dice di assumere la responsabilità di questa nomina. (Agitazione).

Rousset dice che esistono al Ministero della Guerra delle tabelle relative ad ufficiali denunciati come gesuiti e come clericali. Gli ufficiali sono perciò giudicati su informazioni fornite da spie. Protesta contro la delazione introdotta nell'esercito e contro le teorie nichiliste e anti-patriottiche favorite dal Ministro della guerra.

Mentre - dice l'oratore - ci troviamo di fronte agli avvenimenti dell'Estremo Oriente e ad eventualità da temersi, è un delitto guastare lo spirito degli ufficiali e distoglierlo dai doveri verso la patria.

Il ministro della guerra, generale Andrè, risponde che tutte le accuse mossegli sono infondate. Egli esamina, successivamente tutti i fatti esposti, ai quali oppone una smentita o dà spiegazioni che ne attenuano la gravità. Afferma che non sospende affatto le promozioni degli ufficiali a causa delle loro opinioni religiose e dice che nelle promozioni egli è esclusivamente guidato dal merito degli ufficiali e dall'interesse dell'esercito. Soggiunge che intende sviluppare nell'esercito la sottomissione alle leggi. il rispetto alla Repubblica e l'obbedienza al Governo.

Relativamente alle promozioni il ministro dice di avere presentato un progetto di legge che stabilisce automaticamente le promozioni poi più meritevoli e si dichiara pronto a discuterlo. (Applausi a Sinistra).

Guyot de Villeneuve, nazionalista, dice che la disorganizzazione nell'esercito si deve al ministro della guerra, generale André, ed alle Loggie Massoniche.

Ogni volta che il ministro fa delle nomine egli domanda alle Loggie informazioni sugli ufficiali. Un servizio è organizzato a questo scopo al Ministero sotto la direzione del capitano Mollin (Rumori).

L'oratore legge una lettera di Mollin dell'11 marzo 1902 ad una Loggia Massonica nella quale si parla di ufficiali conservati o radiati dai quadri di avanzamento a causa delle loro opinioni politiche.

Un'altra lettera di Mollin ad una Leggia Massonica chiede informazioni su alcuni ufficiali per destinare quelli repubblicani in buoni guarnigioni e gli altri in cattive. (Esclamazioni a Destra ed al Centro — Agitazione).

L'oratore prosegue dicendo che esiste dunque un'organizzazione fatta dal ministro André con le Loggie, basata sulla delazione.

Legge lettere le quali stabiliscono che le Loggie furono sollecitate a fornire informazioni sugli ufficiali.

Il Ministro André, interrompendo, dice: Ignoro assolutamente l'esistenza di tali lettere.

Chiede che queste siano comunicate alla Camera.

Guyot dichiara che lettere sono autentiche. Soggiunge che in un'altra lettera di Mollin che parla di una nomina fatta malgrado le Loggie, è detto che essa fu imposta perchè si trattava di un ufficiale appoggiato dal prefetto di polizia e dalla signora Waldech-Rousseau. (Rumori prolungati).

Guyot de Villeneuve continua la lettura della corrispondenza di Mollin con le Loggie Massoniche circa l'avanzamento degli ufficiali e termina stigmatizzando i delatori e specialmente i prefetti. (Approvazioni a destra).

Il presidente del Consiglio, Combes, dice che, salendo al potere, si circondò di uomini devoti alla Repubblica ed è grazie ad essi che potè cominciare l'epurazione del personale (Rumori a Destra). È naturale che il Governo si rivolga ai prefetti quando ha bisogno di informazioni. Quanto ai documenti letti, il Ministro della guerra, generale André, li ignora completamente. (Proteste a Destra).

Il Presidente del Consiglio, Combes, soggiunge che André ebbe torto di accordare la sua fiducia a Mollin; ma l'opposizione è viva soprattutto perchè dietro André vi è un Ministero che combatte le Congregazioni. (Approvazioni prolungate a Sinistra).

Guyot replica che i prefetti non sono agenti d'informazioni. Legge una lista di delatori, prefetti, sotto-prefetti, sindaci e persino ufficiali. Dice che Pasquier,. comandante della prigione di Cherche Midi, mandò alle Loggie massoniche informazioni sopra ufficiali di cinquanta reggimenti. Alcuni magistrati comunicarono note della polizia, direttamente alle Loggie, anzichè al Governo.

L'oratore accusa Combes di partecipare all'organizzazione dello spionaggio. Legge una lettera di Mollin ad una Loggia, in cui dice che Combes chiede schiarimenti sopra un certo capitano (Rumori).

Barthou, interrompendo, protesta contro i fatti abbominevoli portati alla tribuna, ed aggiunge: Con lo spionaggio, sotto il pretesto di nominare ufficiali repubblicani, si fa dell'esercito il disonore della Francia. (Duplice salva di applausi alla Destra e al Centro).

Guyot termina dicendo che André e Combes organizzarono la delazione contro l'Esercito, divisero gli ufficiali e compromisero la difesa nazionale.

L'Esercito se ne appella al paese. (Approvazioni ripetute alla Destra ed al Centro),

Il ministro della guerra, generale André, risponde che biasima energicamente le manovre rivelate, ma che, prima di prendere una decisione, chiede di esaminare i documenti citati. (Esclama-

zioni). Egli non vuole condannare prima di aver udito gli accusati.

Stabilirà in appresso tutte le responsabilità. (Violente esclamazioni a Destra).

La discussione è chiusa.

Vengono presentati varii ordini del giorno.

André accetta un ordine del giorno di Maujan, che dice: « La Camera, biasimando, se esatti, i fatti segnalati, e convinta che il Governo infliggerà le necessarie punizioni, passa all'ordine del giorno ».

Doumer dice che è inammissibile permettere ad André di far ricadere sugli inferiori la responsabilità dei suoi atti.

La Camera non può permettere al Governo di disorganizzare l'Esercito.

Jaurès scongiura la maggioranza a non lasciarsi trascinare senza sapere se i documenti, carpiti con furto o con tradimento, siano autentici. Ricorda con parole eloquenti l'opera repubblicana dell'ultimo quinquennio e dice: « Se il Governo cade, il Governo di domani sarà in balìa della Destra. La nuova maggioranza sarebbe una combinazione bastarda il cui vero capo sarebbe Guyot de Villeneuve ». L'oratore fa appello a coloro che vogliono realizzare il programma delle riforme. (Applausi a Sinistra).

Il generale André chiede la precedenza a favore dell'ordine del giorno Maujan.

La Camera approva tale precedenza, con 282 voti contro 278.

La prima parte dell'ordine del giorno Maujan, che dice: « La Camera, biasimando, se riconosciuti esatti, i procedimenti inammissibili segnalati alla tribuna », è approvata per alzata e seduta.

La seconda parte dell'ordine del giorno, che dice: « E, convinta che il ministro della guerra applicherà in tal caso le sanzioni necessarie, passa all'ordine del giorno », è approvata, con 278 voti contro 274.

L'ordine del giorno Maujan è approvato complessivamente, con 291 voti contro 263.

La seduta è poscia rinviata a giovedì per la discussione dell'accordo franco-inglese relativo alla pesca a Terranova.

PIETROBURGO, 28. — Un telegramma del generale Sakharoff in data 28 corr. dice:

Il 26 corr. le truppe di cavalleria russe hanno effettuato un'importante ricognizione nella direzione di Khe-kheon-tai.

Una divisione comandata dal principe Tomasoff ha vinto il nemico nel villaggio di Kha-la-ta sulla sponda destra del fiume Hun di fronte al villaggio di Khe-kheon-tai.

La *sotnia* del luogotenenente Bragodine, sostenuta dal fuoco di un'altra *sotnia*, attaccò le linee della fanteria e della cavalleria nemica che fuggì nel villaggio di Khe-kheon-tai.

Abbiamo avuto tre soldati uccisi e due feriti.

Una ricognizione fu operata sul nostro fianco destro da parecchi distaccamenti di cacciatori volontari, comandati dal tenente colonnello di stato maggiore Ghissler. Dopo un'ora e mezza di preparativi mediante il fuoco dei nostri e di una batteria a tiro rapido i nostri distaccamenti avanzarono alle ore 23 verso i villaggi di Tem-lai-pon e di Bezynvianuy. Quest'ultimo fu preso di assalto da nostri cacciatori. Le truppe nemiche che l'occupavano si ritirarono.

Abbiamo avuto tra i feriti un capitano ed un sottotenente. Lo stesso villaggio era già stato esplorato da un distaccamento di cacciatori volontari, nella notte dal 21 al 22, ed il capitano Vorotyntzew aveva invaso il villaggio con molti soldati ed aveva ucciso ad arma bianca due sentinelle avanzate dei giapponesi.

All'alba i giapponesi hanno ripreso il combattimento coi nostri cacciatori: due sono rimasti uccisi e quindici feriti. Questi volontari appartenevano al 21° reggimento della riserva.

Nella notte dal 25 al 26 i cacciatori volontari hanno cagionato un allarme nel campo giapponese presso il villaggio di Kau-kaline.

Al passo dello stesso nome fu visto un pallone, che dopo parecchie salve dei nostri cacciatori discese.

Il giorno 27, dal mattino fino al crepuscolo, due batterie nemiche bombardarono l'altura del Tempio, a due chilometri a sud del villaggio di Yan-sin-tun, occupata da noi come posto di osservazione.

Alle 7 pomeridiane i giapponesi attaccarono la collina: i nostri opposero una viva resistenza e si ritirarono dopo avere inflitto perdite al nemico.

Dopo la ritirata delle nostre compagnie, la nostra artiglieria aprì, dalla posizione principale, il fuoco contro la collina del Tempio ed obbligò i giapponesi a sgombrarla.

SHANGHAI, 28 — Una lettera giunta da Port Arthur dice che il generale Hoessel ha telegrafato allo Czar ed alla Corte:

« Port Arthur sarà la mia tomba, la guarnigione è pronta a morire con me; le granate giapponesi cagionano danni gravi alla flotta al porto ed all'arsenale.

I giapponesi fanno preparativi per un assalto generale.

Essendo stata tagliata la condottura dell'acqua si scavano pozzi. Le provvigioni sono rare e non resta più che carne in conserva. I soldati fanno festa quando le granate uccidono cavalli. I soldati ebrei e quelli polacchi sono sorvegliati per tema ch'essi tradiscano o disertino.

Le ambulanze sono ricolme; le condizioni igieniche divengono deplorevoli.

Oltre metà della guarnigione che si trovava a Port Arthur dal principio dell'assedio è morta o ferita o ammalata.

Il tiro indiretto dei giapponesi ha distrutto virtualmente la parte nuova della città.

Siccome gli assedianti stringono gradualmente sempre più dappresso la città, ignoriamo quanto resisteremo ancora, ma quando verrà la fine vi sarà una battaglia disperata e migliaia di nemici periranno, poichè tutto il paese è minato ».

LONDRA, 28. - Un giornalista ha parlato col ministro del Giappone, visconte Hayashi, e gli ha chiesto una dichiarazione ufficiale circa l'affermazione dell'ammiraglio russo, secondo la quale torpediniere giapponesi si trovavano nel mare del Nord e circa la dichiarazione che alcuni giapponesi appartenenti ad una torpediniera sarebbero stati raccolti e condotti a bordo di una nave russa.

Il visconte Hayarhi ha risposto smentendo questa affermazione. Ha aggiunto che non è possibile che torpediniere giapponesi o altre piccole imbarcazioni siano rimaste costantemente nel Mare del Nord per attendere la flotta del Baltico dal momento in cui si annunciò per la prima volta che sarebbe partita. Con quali mezzi simili imbarcazioni avrebbero potuto mantenersi lungi dai luoghi di approvvigionamento di carbone, d'acqua e di viveri?

Inoltre è impossibile che delle torpediniere facciano un viaggio dall'Estremo Oriente fino alle coste britanniche senza rifornirsi di carbone e perciò senza rendere nota la loro presenza. Quanto alla presenza di giapponesi ad Hull ed in Danimarca essa non è un segreto per nessuno.

Vi sono giapponesi a Hull come in tutte le altre città. E ciò era noto anche all'addetto navale danese che si trovava recentemente in visita a Cherbourg.

PIETROBURGO, 28. — Le ultime informazioni fornite dal Ministero della marina dicono che il rapporto particolareggiato dell'ammiraglio Rodjetswnski è in viaggio per Pietroburgo e vi giungerà prossimamente.

Frattanto, siccome il Governo inglese non è soddisfatto delle spiegazioni preliminari date dall'ammiraglio e reclama che si proceda immediatamente ad un'inchiesta mista a Vigo, il Governo russo, essendo disposto a soddisfare questo reclamo, l'inchiesta avrà luogo a Vigo ove la squadra comandata dall'ammiraglio Rodjetswenski stazionerà finchè l'affare sia sistemato.

LONDRA, 28. — I Governi russo ed inglese hanno dichiarato di

essero disposti ad accettare in massima la proposta di sottoporre l'incidente del Mare del Nord ad una Corte d'inchiesta.

In attesa delle deliberazioni di tale Corte le navi russe rimarranno a Vigo.

I particolari non sono ancora definiti, ma si assicura che gli articoli della Convenzione dell'Aja stabiliscano una base concreta soddisfacente per la procedura da seguire.

L'articolo 9 di questa Convenzione tratta delle Commissioni internazionali d'inchiesta, l'articolo 32 stabilisce che i punti in litigio potranno essere sottoposti a uno o due arbitri.

GEESTERMÜNDE, 28. — Avendo alcuni giornali pubblicato dichiarazioni del capitano Haehnel, del vapore *Sonntag*, secondo cui il 21 corrente il suo vapore sarebbe stato bombardato, ma non colpito dalla flotta russa nelle vicinanze degli scogli del Capo Horn, punto di riunione dei pescatori, il capitano Haehnel ha ripetuto tali dichiarazioni dinanzi al Commissario del porto, quale autorità competente, che le comunicherà nella forma più esplicita al Governo.

PIETROBURGO, 26. — Sull'incidente dei pescatori a Hull sarà fatta, d'accordo fra i Governi russo ed inglese, una inchiesta a Vigo. Vi parteciperanno anche ufficiali russi.

VIGO, 29. — Il console generale russo dice che non si hanno informazioni nuove relativamente all'incidente avvenuto nel Mare del Nord e lascia capire che i comandanti della squadra continuano l'inchiesta.

Il console ha avuto iersera una conferenza con l' ammiraglio Rodjetswensky.

VIGO, 29. — L'ammiraglio Rodjestvenski ha appreso da alcuni corrispondenti autorizzati che si sono recati a bordo della corazzata *Kniaz Suvaroff* le domande fatte alla Russia dall'Inghilterra. Egli ha loro dichiarato che aveva intenzione di partire stamane all'alba, ma che in seguito alle notizie apprese, avrebbe aspettato nuovi ordini da Pietroburgo.

LONDRA, 29. — La *London Gazette* pubblica un decreto che estende l'obbligo della neutralità a tutti coloro che sono sottoposti alla giurisdizione dei rappresentanti inglesi in ogni punto del globo, ai protettorati britannici ed a tutti i paesi che, per capitolazioni, per trattati o per consuetudine, sono sottoposti alla giurisdizione inglese.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE
del R. Osservatorio del Collegio Romano
del 28 ottobre 1904

Il barometro è ridotto allo zero	—
L'altezza della stazione è di metri	50,6.
Barometro a mezzodì	752 3.
Umidità relativa a mezzodì	38.
Vento a mezzodì	N.
Stato del cielo a mezzodì	sereno.
Termometro centigrado	massimo 15,0.
	minimo 10°,1.
Pioggia in 24 ore	0.

28 ottobre 1904.

In Europa: pressione massima di 772 sul golfo di Riga, minima di 751 sulla penisola Salentina.

In Italia nelle **24 ore: barometro** disceso di 1 a 3 mill.; all'estremo sud e Sicilia, salito fino a 4 mill. altrove; temperatura diminuita; pioggie sul versante Adriatico, sud e Sicilia con venti forti settentrionali.

Si è accentuata la depressione di ieri con un minimo di 751 al SE, massimo a 762 in Val Padana.

Probabilità: venti moderati o forti settentrionali; cielo nuvoloso al sud con pioggie, vario altrove; mare agitato specialmente l'Adriatico.

N. B. - Alle ore 14,15 è stato telegrafato ai semafori dell'Adriatico di alzare il cono nord.

BOLLETTINO METEORICO
dell'Ufficio centrale di meteorologia e di geodinamica

Roma, 28 ottobre 1904.

STAZIONI	STATO del cielo ore 8	STATO del mare ore 8	TEMPERATURA Massima	TEMPERATURA Minima
			nelle 24 ore precedenti	
Porto Maurizio	coperto	mosso	21 8	13 2
Genova	coperto	legg. mosso	21 7	14 0
Massa Carrara	sereno	calmo	17 6	10 1
Cuneo	coperto	—	19 8	6 9
Torino	nebbioso	—	16 5	10 0
Alessandria	coperto	—	13 1	10 7
Novara	nebbioso	—	16 9	15 8
Domodossola	$^{3}/_{4}$ coperto	—	20 2	6 6
Pavia	$^{3}/_{4}$ coperto	—	13 9	8 9
Milano	coperto	—	16 2	7 1
Sondrio	sereno	—	21 6	5 0
Bergamo	coperto	—	15 5	7 0
Brescia	sereno	—	15 4	7 6
Cremona	$^{1}/_{4}$ coperto	—	15 6	6 5
Mantova	sereno	—	16 8	8 4
Verona	sereno	—	15 0	6 5
Belluno	$^{1}/_{4}$ coperto	—	17 8	3 7
Udine	$^{3}/_{4}$ coperto	—	18 4	7 0
Treviso	sereno	—	17 0	6 6
Venezia	$^{1}/_{4}$ coperto	calmo	15 5	9 1
Padova	sereno	—	16 2	8 4
Rovigo	$^{1}/_{2}$ coperto	—	12 6	4 0
Piacenza	nebbioso	—	14 0	8 3
Parma	nebbioso	—	16 5	6 5
Reggio Emilia	$^{1}/_{4}$ coperto	—	15 2	10 4
Modena	sereno	—	16 0	6 7
Ferrara	sereno	—	16 6	7 8
Bologna	sereno	—	15 3	8 7
Ravenna	sereno	—	16 7	8 0
Forlì	$^{1}/_{2}$ coperto	—	16 8	11 8
Pesaro	sereno	molto agitato	17 7	12 9
Ancona	$^{3}/_{4}$ coperto	molto agitato	16 9	12 3
Urbino	sereno	—	13 3	7 8
Macerata	$^{1}/_{2}$ coperto	—	15 0	7 0
Ascoli Piceno	$^{3}/_{4}$ coperto	—	16 0	9 0
Perugia	$^{1}/_{2}$ coperto	—	16 2	7 2
Camerino	$^{3}/_{4}$ coperto	—	12 0	5 0
Lucca	$^{1}/_{4}$ coperto	—	19 5	7 0
Pisa	sereno	—	22 8	8 7
Livorno	sereno	legg. mosso	20 5	9 5
Firenze	sereno	—	19 2	7 3
Arezzo	$^{1}/_{4}$ coperto	—	17 4	9 0
Siena	sereno	—	17 2	7 8
Grosseto	—	—	—	—
Roma	sereno	—	19 9	10 1
Teramo	piovoso	—	14 9	6 8
Chieti	coperto	—	13 0	2 4
Aquila	coperto	—	13 4	4 4
Agnone	piovoso	—	8 4	3 4
Foggia	$^{1}/_{2}$ coperto	—	14 0	10 0
Bari	coperto	molto grosso	16 0	11 4
Lecce	piovoso	—	16 2	9 8
Caserta	$^{1}/_{2}$ coperto	—	17 6	9 5
Napoli	$^{1}/_{4}$ coperto	calmo	17 4	9 8
Benevento	$^{3}/_{4}$ coperto	—	15 8	9 0
Avellino	$^{1}/_{2}$ coperto	—	15 1	7 8
Caggiano	$^{3}/_{4}$ coperto	—	13 5	3 0
Potenza	$^{3}/_{4}$ coperto	—	12 0	2 7
Cosenza	$^{3}/_{4}$ coperto	—	16 8	7 4
Tiriolo	—	—	—	—
Reggio Calabria	coperto	mosso	20 0	13 8
Trapani	$^{3}/_{4}$ coperto	mosso	20 6	15 0
Palermo	$^{1}/_{2}$ coperto	tempestoso	22 4	12 5
Porto Empedocle	$^{1}/_{2}$ coperto	mosso	21 0	13 0
Caltanissetta	sereno	—	19 0	8 0
Messina	piovoso	legg. mosso	21 0	13 3
Catania	$^{1}/_{4}$ coperto	mosso	22 7	16 9
Siracusa	$^{1}/_{2}$ coperto	mosso	21 6	14 8
Cagliari	sereno	legg. mosso	22 0	9 0
Sassari	coperto	—	21 3	11 0

Direttore : G. B. Ballesio. Tipografia delle Mantellate. Raffaele Tumino, *Gerente responsabile.*